

TRIBUNALE DI NOLA – II SEZIONE CIVILE

PROCEDURA DI CONCORDATO MINORE RG. 129-1/2026

DECRETO DI APERTURA ex art. 78 CCII (versione epurata per pubblicazione)

Debitore: BUGLIONE PAOLINO – C.F. BGLPLN81B21F924X

Documento epurato dei dati sensibili di soggetti terzi ai sensi del decreto del Giudice Designato dott.ssa Rosa Paduano del 19.06.2026 (RG 129-1/2026) e del decreto del Presidente del Tribunale di Nola n. 17/2023 come integrato dal decreto n. 31/2026 del 31.03.2026. I dati oscurati sono contrassegnati con [OMISSIS].

TRIBUNALE DI NOLA II SEZIONE CIVILE UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI PROCEDURA DI CONCORDATO MINORE RG. 129-1/2026 Il Giudice Designato con provvedimento dal Presidente di Sezione ha emesso il seguente DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO MINORE EX ART. 78 CCI visto il ricorso per l'omologazione del concordato minore depositato da BUGLIONE PAOLINO, nato il 21/02/1981 a Nola (NA), c.f. BGLPLN81B21F924X, residente in Nola (NA) – via Napolitano n. 143 , rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Paolo Russo (advisor legale, Cassazionista, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Napoli) e dal Dott. Salvatore Russo (advisor finanziario, Commercialista, iscritto all'Odcec Napoli Nord), con studio Legale e Commerciale Gestione Crisi d'Impresa in Via Privata A. Imperatore n. 13 – Napoli e con l'assistenza del gestore incaricato Avv. Valentina Centonze;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che il ricorrente risiede in Nola; rilevato che l'istante svolge dal giugno dell'anno 2025 attività di lavoro autonomo come consulente commerciale nel settore della moda per la società Consulting4U S.r.l. con sede legale in Milano, mentre dal 2016 ha svolto l'attività di agente di commercio come titolare di ditta individuale, e dal 2015 è stato socio di una società (Polenz S.R.L.), operante nella produzione di capi di pelletteria, attività cessate rispettivamente nell'anno 2020 e negli anni 2020/2021; rilevato che l'istante propone un concordato minore di tipo liquidatorio con apporto di finanza esterna ai sensi dell'art. 74 comma 2 CCII; rilevato, altresì, che l'istante non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 77 CCII, in quanto il ricorrente non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori; rilevato che al ricorso è allegata la documentazione di cui agli articoli 75 e 76, nonché la relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso; rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, atteso che il ricorrente, a fronte di una esposizione debitoria complessiva pari ad € comprensiva di sorte capitale, interessi di mora e spese, è pari ad euro 1.664.399,45, maturata in parte nel corso dello svolgimento dell'attività di impresa, dalla libera professione di euro 2.000,00 netti al mese; rilevato che la proposta prevede l'intervento di un assuntore nella persona della sig.ra Buglione Maria (nata il [OMISSIS], C.F. [CF-OMISSIS]), sorella del ricorrente, che la quale impegna a versare in favore del piano la somma di euro 10.000,00, oltre al pagamento dei compensi dell'advisor legale e del compenso del gestore; rilevato, in ordine all'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, quanto evidenziato dal gestore nella relazione particolareggiata in atti; rilevato, in ordine all'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, quanto evidenziato dal gestore nella relazione particolareggiata in atti; rilevato che il gestore ha evidenziato l'assenza di atti del debitore impugnati dai creditori; rilevato che il gestore, nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha effettuato una valutazione di maggiore convenienza del piano rispetto

all'alternativa liquidatoria con riguardo al patrimonio mobiliare; rilevato che il gestore ha chiaramente indicato i costi della procedura con riguardo al compenso dell'OCC e dell'advisor finanziario, sostenuto dall'assuntore e pagati esternamente al piano; rilevato, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, che la proposta risulta articolata nei seguenti termini: - € 60.000 di cui € 10.000 a titolo di finanza esterna (entro 30 giorni dall'omologa) ed € 50.000 da retribuzione (60 rate di cui dalla n. 1 a 12 dell'importo di euro 500,00 e dalla n. 13 alla n. 60 di euro 916,67); - non è prevista la suddivisione dei creditori in classi; - è prevista la soddisfazione integrale dei crediti prededucibili esternamente al piano; - è prevista la soddisfazione in misura 4,77% del totale per la quota capiente della sorta capitale dei crediti privilegiati e la soddisfazione in misura 1,178% per la quota incapiente degradata e per i chirografi puri; rilevato che l'occ, nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha effettuato una valutazione di maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria sia con riguardo al patrimonio mobiliare;

DICHIARA APERTA la procedura di concordato minore DISPONE del presente decreto; la pubblicazione della proposta e del presente decreto sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. n. 17 del 02.02.2023 successivamente integrato con decreto n. 31/2026 del 31.03.2026 a cura del gestore , tramite la cancelleria competente, entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: 1) gli Organismi di Composizione della Crisi - OCC devono trasmettere la documentazione da pubblicare (in formato word, pdf, excel o zip) alla Cancelleria del Settore Procedure concorsuali e

attinenti all'insolvenza del Tribunale di Nola tramite posta elettronica certificata all'indirizzo fallimentare.tribunale.nola@giustiziacert.it; 2) provveda il gestore preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: a) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); b) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed

ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; 3) provveda il gestore a trasmettere i documenti di cui al punto 1) preventivamente epurati dei dati sensibili alla cancelleria competente almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione del decreto ASSEGNA Ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 comma 1 ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al d. lgs. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni. Nella dichiarazione di adesione o di mancata adesione i creditori devono indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti verranno comunicati mediante deposito in cancelleria. AVVISA I creditori che, ai fini del raggiungimento della maggioranza per l'approvazione del concordato minore, trovano applicazione le seguenti regole poste dall'art. 79 CCII: - il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto ad esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito; - non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento delle maggioranze il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e gli affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi; - in mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa DISPONE

che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, anche con particolare riguardo ai seguenti pignoramenti: - pignoramento presso terzi promosso da KRUK Investimenti S.r.l. (atto del 21/11/2024, Trib. Nola) nei confronti di Consulting4U S.r.l. quale terzo pignorato, per il credito di € 26.556,01; - pignoramento presso terzi notificato da ADER in data [OMISSIS] per il credito di € 141.204,52. MANDA alla cancelleria per: - la comunicazione del presente provvedimento al difensore della parte ricorrente e al Gestore della crisi; - per la pubblicazione, a cura del gestore, del presente provvedimento sul sito web del Tribunale di Nola, con le modalità indicate in parte motiva. Nola, 19.06.2026 Il Giudice designato dott.ssa Rosa Paduano

TRIBUNALE DI NOLA – II SEZIONE CIVILE

PROCEDURA DI CONCORDATO MINORE RG. 129-1/2026

RICORSO PER L'APERTURA DI CONCORDATO MINORE (versione epurata per pubblicazione)

Debitore: BUGLIONE PAOLINO – C.F. BGLPLN81B21F924X

Documento epurato dei dati sensibili di soggetti terzi ai sensi del decreto del Giudice Designato dott.ssa Rosa Paduano del 19.06.2026 (RG 129-1/2026) e del decreto del Presidente del Tribunale di Nola n. 17/2023 come integrato dal decreto n. 31/2026 del 31.03.2026. I dati oscurati sono contrassegnati con [OMISSIS].

TRIBUNALE DI NOLA – Sezione Civile Concordato Minore ex artt. 74 ss. CCII

RICORSO PER L'APERTURA DI CONCORDATO MINORE ex artt. 74 e ss. D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (CCII)

Debitore: Buglione Paolino

C.F.: BGLPLN81B21F924X

O.C.C.: Presidium Debitorum – Gestore: Avv. Valentina Centonze

Difensore: Avv. Francesco Paolo Russo (advisor legale) – Dott. Salvatore Russo (advisor finanziario)

Massa passiva totale certificata: € 1.664.399,45

Attivo concordatario netto per i creditori: € 60.000,00

Versione integrata e aggiornata – dati definitivi Relazione Gestore

INDICE SOMMARIO I. Premessa e condizioni soggettive di ammissibilità II. Cause del sovraindebitamento III. Elenco creditori – Stato passivo aggiornato al 7 aprile 2026 IV. Elenco dei beni del debitore V. Situazione reddituale e familiare – dati certificati VI. Contenuto della proposta – Piano concordatario bifasico VII. Compensi prededucibili – O.C.C. e advisor VIII. Piano di riparto analitico per creditore IX. Apparato di voto dei creditori e Cram-Down X. Ammissibilità e convenienza rispetto alla Liquidazione Controllata XI. Trattamento credito MCC/ADER – inquadramento giuridico XII. Misure protettive richieste XIII. Proposte alternative – varianti riservatesi XIV. Petitem

I. PREMESSA E CONDIZIONI SOGGETTIVE DI AMMISSIBILITÀ

Il Sig. Buglione Paolino, nato a Nola (NA) il 21 febbraio 1981, codice fiscale BGLPLN81B21F924X, residente in Nola alla Via Giovanni XXIII n. 22, si trova in una grave situazione di sovraindebitamento determinata da cause esogene e strutturali, ampiamente documentate, che hanno reso impossibile l'adempimento regolare delle proprie obbligazioni. Con il presente ricorso, predisposto con l'ausilio dell'O.C.C. Presidium Debitorum – regolarmente iscritto al Registro ministeriale degli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento – e del Gestore della Crisi designato Avv. Valentina Centonze, il ricorrente formula, ai sensi degli artt. 74 e ss. del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, di seguito: "CCII"), una proposta di concordato minore aggiornata e integrata alla luce dei dati definitivi accertati dal Gestore della Crisi nella sua Relazione. Rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Paolo Russo (advisor legale, Cassazionista, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Napoli) e dal Dott. Salvatore Russo (advisor finanziario, Commercialista, iscritto all'Odcec Napoli Nord), Studio Legale e Commerciale Gestione Crisi d'Impresa, Via Privata A.

1.1. Verifica dei requisiti soggettivi ex art. 74, comma 1, CCII Il ricorrente soddisfa integralmente tutti i requisiti soggettivi: – non è soggetto né assoggettabile alle procedure concorsuali maggiori di cui all'art. 1 R.D. 267/1942, avendo cessato ogni attività imprenditoriale nel 2020/2021; – non ha fatto ricorso, negli ultimi cinque anni, ad alcuna forma di esdebitazione; – non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

– non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie speciali; – versa in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) CCII: patrimonio prontamente liquidabile insufficiente; impossibilità di adempimento regolare nei successivi dodici mesi; – non ha commesso atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni.

II. CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

Il Sig. Buglione Paolino ha operato nel settore della moda sin dall'età di 18 anni, dapprima come commesso e aiuto stilista, poi come agente di commercio (ditta individuale 2016-2020) e socio della Polenz S.r.l. (2015- 2020/2021), operante nella

pelletteria. La situazione di sovraindebitamento deriva da un concorso di fattori straordinari e documentati:

2.1. La pandemia da Covid-19 e il collasso del settore moda Poco dopo le consegne estive del 2019, la pandemia ha determinato la chiusura forzata dei mercati mondiali, l'azzeramento dei fatturati e la paralisi della filiera produttiva. Il settore della pelletteria ha subito il più grave crollo degli ultimi due secoli. I debiti contratti per l'approvvigionamento, destinati ad essere onorati con i ricavi delle stagioni successive, sono rimasti insoluti per cause totalmente indipendenti dalla volontà del ricorrente.

2.2. La nascita dei figli (2019 e 2025) e i conseguenti oneri familiari

La nascita del figlio minore 1 nel novembre 2019, in piena emergenza pandemica, ha generato oneri familiari aggiuntivi in un momento di azzeramento dei redditi. La nascita del figlio minore 2 ha ulteriormente gravato il bilancio familiare, rilevante sia per le spese aggiuntive sia per il calcolo del parametro ISEE ex art. 283 CCII (coefficiente aggiornato a 3,42 con maggiorazione per neonato under 3 anni: +0,30).

2.3. L'aggravamento della patologia della moglie La moglie [OMISSIS – coniuge del debitore] (C.F. [CF-OMISSIS]) è affetta da [patologia – OMISSIS], patologia cronica progressiva aggravata durante il periodo pandemico. Le spese mediche specialistiche, la fisioterapia e i farmaci non coperti dal SSN incidono per circa € 350,00 mensili.

2.4. La condotta dei finanziatori professionali Nel periodo di espansione dell'attività, diversi istituti di credito hanno erogato finanziamenti senza adeguata verifica del merito creditizio, in violazione degli artt. 124 e ss. T.U.B. La concentrazione delle scadenze nel periodo pandemico ha determinato un effetto cascata impossibile da gestire con le risorse disponibili.

2.5. Il mancato incasso dalla cessione delle quote Polenz S.r.l. Il ricorrente ha ceduto l'intera partecipazione in Polenz S.r.l. per € 120.000,00. Il cessionario ha inadempito al pagamento, rendendo impossibile il recupero e privando il ricorrente dell'unica risorsa che avrebbe consentito il consolidamento del debito.

2.6. La qualità di garante fideiussore per Polenz S.r.l. La parte preponderante della debitoria complessiva non deriva da obbligazioni contratte in proprio, bensì da fideiussioni personali prestate a favore di Polenz S.r.l. Il fallimento della società (Trib. Milano n. 72/2022) ha comportato l'escussione delle garanzie, trasformando debiti societari in obbligazioni personali del ricorrente.

Il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte (in massima parte in qualità di fideiussore per la società poi fallita) e il patrimonio prontamente liquidabile rende impossibile per il ricorrente adempiere nei termini pattuiti. La proposta di concordato minore rappresenta l'unico strumento che consente una soddisfazione concreta e più elevata dei creditori rispetto all'alternativa liquidatoria, come dimostrato nella Sezione X.

III. ELENCO CREDITORI – STATO PASSIVO AGGIORNATO AL 7 APRILE

AGGIORNAMENTO DEFINITIVO: i valori di seguito indicati recepiscono i dati definitivi accertati dal Gestore della Crisi nella Relazione ex art. 68 CCII e sostituiscono integralmente quelli della versione precedente. La massa passiva complessiva, rideterminata come di seguito, è pari a € 1.664.399,45.

NOTA METODOLOGICA: La posizione di Itaca SPV S.r.l. è stata ridotta a seguito dell'incasso da MCC di € 340.000,00 (PEC Avv. Carimati del 3/04/2026). MCC, con precisazione del 24/03/2026, ha comunicato che il credito totale surrogato (da escussioni di Deutsche Bank, Banca IFIS, BNL, Itaca x Unicredit) ammonta a € 595.776,87 ed è integralmente in carico ad ADER, che pertanto è l'unico creditore privilegiato della procedura.

A) Crediti privilegiati – Classe I

Creditore Titolo del credito Importo (€) Riferimenti

Privilegio tributario ex art. 2752 Intimazione ADER – Tributi vari propri € 163.779,74 c.c. – iscritti a ruolo lug. 2025

Priv. gen. ex art. 8-bis D.L. 3/2015 Cartelle 02- ADER – Surroga MCC (L. 662/96) € 341.255,20 + D.Lgs. 184/2025 03/2026
Surroga su escussioni Deutsche Precisazione ADER – Ulteriore surroga MCC Bank, Banca IFIS, BNL, Itaca × € 351.235,80
MCC (altri istituti) Unicredit 24/03/2026

TOTALE CLASSE I – ADER (unico € 856.270,74 creditore privilegiato)

Deutsche Bank S.p.A. (D.I. Trib. Nola 1420/2022 – fideiussione Polenz S.r.l.) per € 161.287,39 viene DECLASSATA dalla Classe I alla Classe II (Chirografari diretti), poiché il relativo credito MCC in surroga è già integralmente ricompreso nel credito ADER di Classe I. Il privilegio di Deutsche Bank cessa di operare autonomamente.

B) Crediti chirografari diretti – Classe II

Creditore Tipologia Importo (€) Stato

Deutsche Bank S.p.A. Chirografario – D.I. Trib. Declassata – ex € 161.287,39 (declassata da Classe I) Nola 1420/2022 priv. gen. fid. Polenz

Chirografario. il credito

totale è composto dal contratto ex Unicredit (€ 26.765,99) e dal contratto ex Pignoramento in KRUK Investimenti S.r.l. (ex Agos) € 39.073,25. Agos (€ 12.307,26), e che corso solo quest'ultimo è attualmente oggetto di pignoramento.

Intesa Sanpaolo S.p.A. Chirografario – c/c n. 66233 € 4.455,21 Sofferenza

Best Capital Italy S.r.l. (ex Chirografario € 2.471,91 Sofferenza Credem)

American Express – Carta Blu Chirografario € 1.579,04

American Express – Carta Italo Chirografario € 439,50

Altri crediti chirografari diretti Chirografario € 12.518,24

TOTALE CLASSE II € 209.306,30

C) Crediti chirografari da garanzie Polenz S.r.l. – Classe III

Creditore Natura garanzia Importo agg. (€) Stato

Ridotto post-surroga Itaca SPV S.r.l. (ex Unicredit) Fideiussione personale € 146.447,14 MCC €340k

Creditore Natura garanzia Importo agg. (€) Stato

Banco BPM S.p.A. Fideiussione personale € 297.048,00 Non attivata

Fideiussione + mutuo Banca IFIS S.p.A. (incl. ex Aigis) € 103.679,70 Netto surroga MCC chirografario

Già desunta surroga BNL S.p.A. (Gruppo BNP) Fideiussione personale € 51.647,57 MCC

TOTALE CLASSE III € 598.822,41

D) Riepilogo masse passive – dati definitivi

Classe Importo (€) % tot. Natura

I – Privilegiati (ADER – unico € 856.270,74 51,45 % Privilegio gen. creditore)

II – Chirografari diretti (incl. Deutsche € 209.306,30 12,58 % Chirografario Bank declassata)

III – Chirografari da garanzie € 598.822,41 35,97 % Chirografario

TOTALE MASSA PASSIVA € 1.664.399,45 100 %

IV. ELENCO DEI BENI DEL DEBITORE E DELLA FAMIGLIA

Il ricorrente non è proprietario di beni mobili registrati né di beni immobili. La situazione patrimoniale è la seguente: – Beni immobili: nessuno – estratto catastale negativo. – Beni mobili registrati: nessuno – visura PRA negativa. – Conto corrente IT07 0056 0240 0200 0300 0016 003 (Banca Popolare Commerciale SpA): saldo € 63,98 alla data della domanda originaria. – Partecipazioni societarie: nessuna (Polenz S.r.l. cessata; ditta individuale chiusa nel 2020).

L'unica componente attiva della procedura è costituita dal reddito futuro del ricorrente e dalla finanza esterna apportata dalla terza assuntrice Sig.ra Buglione Maria, sorella del debitore, come illustrato nelle sezioni seguenti.

V. SITUAZIONE REDDITUALE E FAMILIARE – DATI CERTIFICATI

A) Reddito del ricorrente – ricostruzione documentale Il Sig. Buglione Paolino ha operato nel corso del 2025 in due distinte vesti lavorative, entrambe riferibili alla medesima committente Consulting4U S.r.l.

(C.F./P.IVA 11343270960), con sede in Milano, Viale Monza 347, F205.

5.1. Periodo dipendente (1° gennaio – 15 giugno 2025) La Certificazione Unica 2026 (anno 2025), rilasciata da Consulting4U S.r.l. in data 27 febbraio 2026, certifica: reddito da lavoro dipendente € 10.592,12 (periodo 07/05/2021–15/06/2025); ritenute IRPEF trattenute € 1.547,07; reddito netto dipendente stimato € 9.045,00.

5.2. Periodo consulenza autonoma (16 giugno 2025 – in corso) Dal 16 giugno 2025, il ricorrente opera come consulente commerciale autonomo per Consulting4U S.r.l. Il compenso fisso contrattuale è di € 1.300,00 + IVA mensili, integrato da provvigioni del 2% sugli incassi a budget raggiunto. Le fatture elettroniche prodotte in atti dimostrano che il compenso effettivo percepito è stabile a € 2.000,00 netti mensili.

Fonte reddito Periodo Lordo (€) Netto stimato (€)

Lav. dipendente – Consulting4U Gen–Giu 2025 € 10.592,12 € 9.045,00

Consulenza – Consulting4U Lug–Dic 2025 ≈ € 14.640 ≈ € 12.000

Totale 2025 ≈ € 25.232 ≈ € 21.045,00

Consulenza 2026 (FPR 1-4/26) Gen–Apr 2026 € 9.760,00 € 8.000,00

REDDITO NETTO MENSILE STABILE (da Mensile € 2.440,00 € 2.000,00/mese lug. 2025)

B) Nucleo familiare e spese essenziali Il nucleo familiare è composto da quattro componenti: il ricorrente; la moglie [OMISSIS – coniuge del debitore] (nata il

[OMISSIS], C.F. [CF-OMISSIS]), affetta da [patologia – OMISSIS]; il figlio minore 1 (nato il [OMISSIS]); il figlio minore 2 (nato il [OMISSIS]). Residenza: Nola, Via Giovanni XXIII n. 22 (in locazione). La moglie ha instaurato un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato con Consulting4U S.r.l. dal 7 gennaio 2025 (contratto di lavoro dipendente [dettagli – OMISSIS]). reddito netto mensile a regime: [OMISSIS].

Voce di spesa Mensile (€) Note

Affitto – Via Giovanni XXIII n. 22, Nola € 600,00 Locazione abitativa

Utenze (gas, elettricità, acqua) € 480,00

Generi alimentari e detersivi (4 persone) € 620,00 Nucleo aggiornato

Spese figli (retta, abbigliamento, neonato) € 740,00 [OMISSIS] + [OMISSIS]

Spese mediche moglie ([patologia – OMISSIS]) € 350,00 Non coperte SSN

Trasporti, condominio e riserva imprevisti € 225,00

TOTALE SPESE MENSILI € 3.015,00 Annuo: € 36.180,00

C) Capacità contributiva certificata

Voce Annuo (€) Mensile (€) Base documentale

Reddito netto debitore (consulenza € 24.000,00 € 2.000,00 Fatture FPR 1-4/26 2026)

CO Campania + CU Reddito netto moglie (a regime) € [OMISSIS] [OMISSIS]

TOTALE REDDITO NETTO NUCLEO € 42.432,00 € 3.536,00

Fabbisogno essenziale familiare (€ 36.180,00) (€ 3.015,00) Sez. V-B

UTILITÀ RESIDUA DISPONIBILE € 6.252,00 € 521,00/mese Base piano – Sez. VI

VI. CONTENUTO DELLA PROPOSTA – PIANO CONCORDATARIO BIFASICO

Il Sig. Buglione Paolino formula una proposta di concordato minore ex art. 74, comma 2, CCII, con apporto di risorse esterne da parte di un terzo familiare. Il piano è strutturato in due fasi per adeguare il profilo temporale dei versamenti alla capacità contributiva certificata.

A) Attivo destinabile alla procedura

Comp. Fonte Importo (€) Modalità

Versamento entro 30 gg. dal decreto di Finanza esterna – Buglione Maria A € 10.000,00 apertura ex art. 78 CCII. Dichiarazione (sorella) irrevocabile del 3/04/2026.

Rate mensili in due fasi, accreditate sul B Reddito futuro debitore (piano bifasico) € 50.000,00 c/c dedicato entro il 15 di ogni mese.

Corrisposto dalla terza assuntrice Sig.ra Buglione Maria con risorsa esterna aggiuntiva. Non erode il fondo distribuibile ai creditori. Di questi Compenso O.C.C. – PAGATO FUORI 3.762,48 €, la somma di 500 € a titolo di C PIANO da Buglione Maria (finanza € 3.762,48 spese generali è già stata versata da esterna extra) Paolino Buglione al momento del deposito della nomina OCC, e che solo la restante parte (acconto e saldo) sarà a carico dell'assuntore esterno.

Integralmente disponibile per la TOTALE ATTIVO PER I CREDITORI (A+B) € 60.000,00 distribuzione

Il compenso O.C.C. (€ 3.762,48, IVA inclusa) è pagato fuori piano dalla terza assuntrice Sig.ra Buglione Maria con finanza esterna aggiuntiva rispetto ai €10.000,00 di cui alla voce A. Pertanto, l'intero importo di € 60.000,00 (A+B) è destinato senza decurtazioni ai creditori concorsuali, con notevole beneficio per tutte le classi rispetto alla formulazione precedente. Di questi 3.762,48 €, la somma di 500 € a titolo di spese generali è già stata versata da Paolino Buglione al momento del deposito della nomina OCC, e che solo la restante parte (acconto e saldo) sarà a carico dell'assuntore esterno.

B) Piano di pagamento bifasico – sostenibilità certificata

Rata N. rate Decorrenza Importo mensile Note

Finanza esterna – terza assuntrice Buglione 0 1 Entro 30 gg. apertura € 10.000,00 Maria.

Fase avvio – compatibile con utilità residua F1 1–12 1° mese post omologa € 500,00 certificata (€ 521,00). Totale fase 1: € 6.000,00.

Fase a regime. Totale fase 2: € 44.000,00. F2 13–60 13° mese post omologa € 916,67 Durata: 60 mesi complessivi.

TOTALE 61 pagamenti € 60.000,00 Netto O.C.C. pagato fuori piano

VII. COMPENSI PREDEDUCIBILI – O.C.C. E ADVISOR

Ai sensi dell'art. 6 CCII, i compensi dell'O.C.C. e dei professionisti costituiscono crediti prededucibili. Nel caso di specie, il compenso O.C.C. è coperto integralmente da finanza esterna extra-piano apportata dalla terza assuntrice Sig.ra Buglione Maria, senza alcuna decurtazione dell'attivo destinato ai creditori.

Voce Base Importo (€) Modalità di copertura

FUORI PIANO – finanza

esterna Buglione Maria. Di questi 3.762,48 €, la somma di 500 € a titolo di spese generali Compenso O.C.C. – Presidium Attivo €60k – aliquota è già stata versata da Paolino € 3.762,48 Debitum (DM 202/2014) calcolata Buglione al momento del deposito della nomina OCC, e che solo la restante parte (acconto e saldo) sarà a carico dell'assuntore esterno.

Finanza esterna Buglione Saldo advisor legale e finanziario Extraattivo € 3.172,00 Maria

TOTALE PREDEDUCIBILI € 6.934,48 100% extraattivo

ATTIVO NETTO DISTRIBUIBILE Intero importo – nessuna A+B del piano € 60.000,00 AI CREDITORI decurtazione

ELEMENTO QUALIFICANTE: rispetto alla versione precedente del piano (attivo netto €48.044,00), il pagamento fuori piano del compenso O.C.C. aumenta l'attivo distribuibile ai creditori di € 11.956,00 (da €48.044 a €60.000), con beneficio diretto per tutte le classi.

VIII. PIANO DI RIPARTO ANALITICO PER CREDITORE

Il piano di riparto è elaborato sull'attivo netto di € 60.000,00 secondo le seguenti equazioni di sistema: $F_{priv} + F_{chiro} = 60.000,00$; $\% priv \times Massa_{priv} = F_{priv}$; $\% chiro \times Massa_{chiro_tot} = F_{chiro}$.

A) Parametri di calcolo – dati definitivi

Parametro Valore Note

Attivo lordo concordatario € 60.000,00 Fin. esterna + rate (A+B)

Compenso O.C.C. (pagato fuori piano da M. € 3.762,48 Non erode l'attivo Buglione)

ATTIVO NETTO DISTRIBUIBILE € 60.000,00

Massa passiva TOTALE € 1.664.399,45

Massa Classe I – Privilegiati (ADER) € 856.270,74 Unico creditore privilegiato

Massa Chirografia totale (Cl. II + Cl. III + € 1.623.555,34 ADER degradata)

FONDO PRIVILEGIATI (F_priv) – ADER – € 40.844,11 4,77%

FONDO CHIROGRAFARI (F_chiro) – 1,178% € 19.155,89

B) Prospetto analitico per creditore

Creditore Classe Credito (€) Importo (€) % soddisf.

CLASSE I — CREDITI PRIVILEGIATI

ADER – Tributi propri Priv. I € 163.779,74 € 7.748,47 4,77 %

ADER – Surroga MCC Priv. I € 341.255,20 € 16.273,87 4,77 %

ADER – Ulteriore surroga MCC Priv. I € 351.235,80 € 16.821,77 4,77 %

Subtotale privilegiati ADER Priv. I € 856.270,74 € 40.844,11 4,77 %

CLASSI II/III — CHIROGRAFARI (puri + privilegiati degradati)

ADER – quota privilegiata incapiente Chiro deg. € 815.426,63 € 9.621,00 1,178 % (degradata)

Deutsche Bank S.p.A. (declassata da Chiro II € 161.287,39 € 1.902,99 1,178 % Cl. I)

KRUK Investimenti S.r.l. Chiro II € 39.073,25 € 461,01 1,178 %

Intesa San Paolo S.p.A. Chiro II € 4.455,21 € 52,57 1,178 %

Best Capital S.r.l. Chiro II € 2.471,91 € 29,17 1,178 %

Creditore Classe Credito (€) Importo (€) % soddisf.

American Express – carta Blu Chiro II € 1.579,04 € 18,63 1,178 %

American Express – carta Italo: Chiro II € 439,50 € 5,19 1,178 %

Itaca SPV S.r.l. (aggiornata) Chiro III € 146.447,14 € 1.727,89 1,178 %

Banco BPM S.p.A. Chiro III € 297.048,00 € 3.504,79 1,178 %

Banca IFIS S.p.A. Chiro III € 103.679,70 € 1.223,29 1,178 %

BNL S.p.A. Chiro III € 51.647,57 € 609,38 1,178 %

Subtotale chirografari € 1.623.555,34 € 19.155,89 1,178 %

TOTALE DISTRIBUZIONE € 1.664.399,45 € 60.000,00

% privilegiati: 4,77% | % chirografari: 1,178%. In liquidazione controllata: privilegiati 0,8-1,0%; chirografari 0,3-0,4%. Il concordato assicura un trattamento ampiamente più favorevole per tutte le classi.

IX. APPARATO DI VOTO DEI CREDITORI E CRAM-DOWN

Ai sensi dell'art. 79 CCII, il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza (>50%) dei crediti ammessi al voto. Il peso di ciascun creditore è calcolato sull'intera massa passiva di €

1.664.399,45.

A) Creditori privi del diritto di voto (art. 80, co. 4, CCII) Non hanno diritto di voto: (i) il coniuge, i parenti e affini del debitore entro il quarto grado; (ii) i cessionari o aggiudicatari dei crediti negli ultimi due anni; (iii) i creditori prededucibili (O.C.C. e advisor), integralmente soddisfatti ante distribuzione.

B) Tabella di voto con pesi percentuali – dati definitivi

Creditore Classe Importo (€) % voto Voto atteso

ADER (tributi propri + surroga MCC Priv. I € 856.270,74 51,45 % Determinante totale)

Deutsche Bank S.p.A. Chiro II € 161.287,39 9,69 % Favorevole

KRUK + Intesa + Best + Amex Chiro II € 48.018,91 2,89 % Favorevole

Itaca SPV S.r.l. Chiro III € 146.447,14 8,80 % Favorevole

Banco BPM + Banca IFIS + BNL Chiro III € 452.375,27 27,17 % Favorevole

TOTALE VOTANTI € 1.664.399,45 100 %

C) Scenario di voto e soglia di maggioranza

Scenario Massa favorevole (€) % totale

Favorevoli certi (banche private senza ADER) € 808.128,71 48,55 %

Soglia 50%+1 richiesta ex art. 79 CCII € 832.200,00 > 50 %

Con ADER favorevole o silente (art. 48, co. 5, CCII) € 1.664.399,45 100 %

D) Posizione ADER – Silenzio-assenso e richiesta di Cram-Down ex art. 80, comma 2, CCII

AVVERTENZA CRITICA: ADER da sola detiene il 51,45% della massa passiva ammessa al voto (€ 856.270,74 su € 1.664.399,45). Il suo voto è pertanto determinante per il raggiungimento della maggioranza ex art. 79 CCII.

Qualora ADER faccia pervenire il proprio voto entro il termine fissato dal Tribunale, si applica il meccanismo del silenzio-assenso ex art. 48, co. 5, CCII, con conseguente approvazione automatica della proposta. Nell'ipotesi, subordinata, in cui ADER esprima voto contrario o rimanga silente senza che il silenzio-assenso sia operativo, il ricorrente chiede sin d'ora al Tribunale di omologare forzosamente la proposta (Cram-Down) ex art. 80, comma 2, CCII, sussistendone tutti i presupposti: (i) Maggioranza numerica raggiunta: i creditori privati (Deutsche Bank, Itaca, Banco BPM, Banca IFIS, BNL, KRUK, Intesa, Best, Amex) rappresentano il 48,55% della massa e votano favorevolmente; la soglia è raggiunta escludendo ADER dal computo oppure con il meccanismo del silenzio-assenso. (ii) Trattamento migliorativo rispetto alla LC: ADER otterrebbe nel concordato il 4,77% del proprio credito privilegiato (€ 40.844,11), contro il massimo dell'1,00% stimato in liquidazione controllata (cfr.

Sez. X). Il vantaggio per il creditore pubblico è di almeno € 30.844,11 in termini assoluti, pari ad un trattamento 4-6 volte superiore. (iii) Assenza di discriminazione: tutti i creditori privilegiati ricevono la medesima percentuale (4,77%) e tutti i chirografari ricevono la medesima percentuale (1,178%), nel rispetto del principio di par condicio creditorum.

Il Cram-Down ex art. 80, co. 2, CCII è pienamente applicabile al concordato minore in presenza di creditore pubblico dissenziente, ove il piano risulti più vantaggioso della liquidazione controllata per quella classe. La giurisprudenza di merito è concorde (cfr. Trib. Nola, est. Paduano, sent. omologa 13/6/2024; Trib. Locri, est. Cardona, 12/7/2025). Il vantaggio offerto ad ADER (4,77% vs 0,8-1,0% in LC) è di magnitudine tale da rendere indiscutibile il superamento del test di convenienza.

X. AMMISSIBILITÀ E CONVENIENZA RISPETTO ALLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

A) Ammissibilità della proposta La proposta è ammissibile ex art. 74, co. 2, CCII in quanto più vantaggiosa per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria. Come chiarito da Trib. Nola (est. Paduano, sent. omologa 13/6/2024 Rg. 219-1- 2023) e Trib. Locri (est. Cardona, 12/7/2025), una proposta con finanza esterna è omologabile anche in presenza di percentuali basse ai chirografari, purché assicurati un soddisfacimento economicamente valutabile superiore a quello liquidatorio. L'art. 84 CCII (soglia minima 20%) riguarda il solo concordato preventivo e non si applica al concordato minore.

B) Limite ISEE ex art. 283 CCII – nucleo 4 componenti Voce Calcolo Importo

Assegno sociale mensile INPS 2025 Fonte INPS € 538,69

Assegno sociale annuo (× 13) × 13 € 7.002,97

Aumentato del 50% × 1,5 € 10.504,46

Coefficiente ISEE base 4 componenti (DPCM 2,46 2,46 159/2013)

+ Maggiorazione invalida ([patologia – OMISSIS]) +0,66 0,66

+ Maggiorazione figlio minore 2 (<3 anni) +0,30 0,30

COEFFICIENTE ISEE TOTALE 2,46 + 0,66 + 0,30 3,42

SOGLIA ANNUA MANTENIMENTO € 10.504,46 × 3,42 € 35.925,24

C) Proiezione scenario liquidatorio – 36 mesi

AGGIORNAMENTO RELAZIONE: il Gestore della Crisi ha accertato che l'attivo stimabile in liquidazione controllata non è pari a zero, ma a € 14.464,00 lordi, così composto: quota pignorabile del reddito (€ 400,00/mese × 36 mesi = € 14.400,00) + saldo conto corrente (€ 64,00). L'attivo netto per i creditori, al

netto dei compensi del liquidatore e dell'O.C.C., è stimato in € 10.000,00 – € 11.000,00.

Voce Calcolo Importo (€)

Quota reddito pignorabile (36 mesi × €400/mese) 400 × 36 € 14.400,00

Saldo c/c alla data di domanda € 64,00

ATTIVO LORDO STIMABILE IN LC € 14.464,00

Meno: compenso liquidatore e O.C.C. in LC Stima prudenziale – € 4.000,00

ATTIVO NETTO PER I CREDITORI IN LC Range € 10.000 – 11.000

D) Percentuali di soddisfacimento in Liquidazione Controllata Classe di creditori % soddisfacimento in LC Confronto con il Concordato

Concordato: 4,77% → da 5 a 6 volte Privilegiati (ADER) 0,8 % – 1,0 % superiore

Chirografari (diretti + da garanzie + Concordato: 1,178% → circa 3-4 volte 0,3 % – 0,4 % degradati) superiore

E) Tabella comparativa concordato vs. liquidazione controllata

Indicatore Concordato Minore Liquidazione Controllata

Attivo lordo disponibile € 60.000,00 € 14.464,00 (lordi)

Attivo netto per i creditori € 60.000,00 € 10.000 – 11.000

% privilegiati 4,77 % 0,8 % – 1,0 %

% chirografari 1,178 % 0,3 % – 0,4 %

Durata 60 mesi 36 mesi + code

VANTAGGIO NETTO € 60.000,00 Base di confronto CONCORDATO

CONCLUSIONE: il concordato minore mette a disposizione dei creditori € 60.000,00 netti, contro i soli € 14.464,00 lordi (€ 10.000-11.000 netti) della liquidazione controllata. Il test di convenienza ex art. 74, co. 2, CCII è superato ampiamente per tutte le categorie di creditori. Il vantaggio assoluto per ADER è di € 29.844-30.844,00 (€ 40.844,11 vs. €10.000- 11.000 × quota ADER), rendendo il Cram-Down fondato e giustificato.

XI. TRATTAMENTO DEL CREDITO MCC/ADER – INQUADRAMENTO GIURIDICO

Con PEC del 24 marzo 2026, MCC ha precisato che il credito surrogato ex L. 662/1996 ha natura pubblica ex art. 8-bis D.L. 3/2015 e D.Lgs. 184/2025 e che non è previsto stralcio senza autorizzazione giudiziale.

La premessa normativa è condivisa; la conclusione applicativa non può essere accolta per le ragioni di seguito esposte.

11.1. Falcidiabilità del credito pubblico nel concordato minore L'art. 75, co. 2, CCII prevede espressamente che i crediti privilegiati possano essere soddisfatti non integralmente quando il piano assicuri al creditore una soddisfazione non inferiore a quella liquidatoria. Nel caso di specie, la soddisfazione ricavabile in LC per i privilegiati è stimata tra lo 0,8% e l'1,0% del credito totale privilegiato, mentre il concordato offre il 4,77%. Il test di convenienza è superato con ampio margine.

11.2. D.Lgs. 184/2025 non esclude l'applicabilità del CCII Il D.Lgs. 184/2025 disciplina il regime di recupero del credito pubblico garantito, ma non contiene alcuna norma che escluda l'applicazione del CCII alle procedure di composizione della crisi. Il provvedimento giudiziale di omologa costituisce esattamente il presupposto autorizzativo che la stessa MCC riconosce come necessario.

11.3. Giurisprudenza del Tribunale di Nola e del Tribunale di Locri Il Tribunale di Nola (est. Paduano, sent. omologa 13/6/2024 Rg. 219-1-2023) ha statuito che nel concordato minore la finanza esterna deve costituire un contributo consistente e non irrisorio rispetto al valore di liquidazione del patrimonio. Il Tribunale di Locri (est. Cardona, 12/7/2025) ha riconosciuto la falcidiabilità del credito pubblico nel concordato minore ove la proposta risulti più vantaggiosa della liquidazione. Nel caso di specie, il vantaggio per i privilegiati è di oltre € 30.000,00 in termini assoluti.

XII. MISURE PROTETTIVE RICHIESTE

Ai sensi dell'art. 8, co. 2, CCII, si chiede l'applicazione delle seguenti misure protettive con decorrenza dalla data di deposito del ricorso. I pignoramenti in corso assommano complessivamente a € 167.760,53 e minacciano irrimediabilmente il reddito da lavoro autonomo, che costituisce l'unica fonte di alimentazione del piano concordatario.

Creditore pignorante Data atto Importo Oggetto del pignoramento

Pign. presso terzi – Consulting4U KRUK Investimenti S.r.l. 21/11/2024 € 26.556,01 S.r.l. (compenso di consulenza)

Pign. presso terzi notificato il ADER 30/06/2025 € 141.204,52 30/06/2025 – redditi da lavoro/consulenza

TOTALE PIGNORAMENTI € 167.760,53 Minaccia irrimediabile al piano

12.1. Sospensione pignoramento KRUK Si chiede la sospensione del pignoramento presso terzi promosso da KRUK Investimenti S.r.l. (atto del 21/11/2024, Trib. Nola) nei confronti di Consulting4U S.r.l. quale terzo pignorato, per il credito di € 26.556,01. Il pignoramento colpisce le somme dovute al debitore a titolo di compenso di consulenza e, ove non sospeso, renderebbe insostenibile il piano di rate sin dalla fase 1 (€ 500,00/mese).

12.2. Sospensione pignoramento ADER del 30/06/2025 Si chiede la sospensione del pignoramento presso terzi notificato da ADER in data [OMISSIS] per il

credito di € 141.204,52. Tale atto esecutivo, avente ad oggetto il reddito da lavoro autonomo del ricorrente, è stato notificato il giorno stesso della presentazione della domanda di concordato minore e va pertanto sospeso ex art. 8 CCII, risultando incompatibile con l'efficacia delle misure protettive richieste. Ove non sospeso, la perdita dell'intero reddito mensile renderebbe impossibile l'esecuzione del piano.

12.3. Sospensione generalizzata delle azioni esecutive Si chiede la sospensione di tutte le azioni esecutive individuali e delle misure cautelari sul patrimonio del debitore, compresi eventuali ulteriori atti di pignoramento, in ragione della necessità di preservare integra la fonte di alimentazione del piano concordatario.

12.4. Sospensione corso degli interessi Sospensione del corso degli interessi sui crediti chirografari dalla data di deposito del ricorso originario (13 gennaio 2026), ex art. 75, co. 3, CCII.

L'effetto combinato dei due pignoramenti attivi (KRUK € 26.556,01 + ADER € 141.204,52 = TOTALE € 167.760,53) determinerebbe l'integrale ablazione del reddito da consulenza, che costituisce l'unico alimentatore del piano. La sospensione è misura urgente, necessaria e proporzionata alla tutela del ceto creditorio nel suo complesso.

XIII. PROPOSTE ALTERNATIVE – VARIANTI RISERVATESI IN CORSO DI PROCEDURA

Il ricorrente si riserva di formulare, nel corso della procedura e prima dell'adunanza dei creditori, eventuali varianti con il supporto dell'OCC interessato e in subordine chiede sin da ora l'apertura della liquidazione

controllata ex art. 268 CCII, con nomina del liquidatore, rispetto della soglia ISEE aggiornata (€ 35.925,24/anno) e diritto all'esdebitazione ex art. 282 CCII.

XIV. PETITUM

Tutto quanto sopra premesso, considerato ed esposto, il Sig. BUGLIONE PAOLINO, come sopra rappresentato e difeso, con l'assistenza dell'O.C.C. Presidium Debitorum e del Gestore della Crisi Avv. Valentina Centonze,

CHIEDE All'Onorevole Tribunale Ordinario di Nola, Sezione Civile

1) DICHIARARE APERTA la procedura di concordato minore ex artt. 74 ss. D.Lgs. 14/2019, sulla base della proposta come aggiornata e integrata con il presente ricorso, recante una massa passiva di € 1.664.399,45 e un attivo concordatario netto di € 60.000,00; 2) OMOLOGARE la proposta di concordato minore con le modalità e i termini di soddisfacimento dei creditori sopra descritti (privilegiati: 4,77%; chirografari: 1,178%), ovvero con quelli che l'Onorevole Tribunale riterrà di determinare; 3) AUTORIZZARE la falcidia dei crediti privilegiati – ivi inclusi quelli di natura pubblicistica vantati da ADER in surroga MCC – nella misura proposta (4,77%), previa verifica della maggiore convenienza rispetto alla liquidazione controllata ex art. 75, co. 2, CCII;

4) OMOLOGARE FORZOSAMENTE la proposta (Cram-Down) ex art. 80, comma 2, CCII, nell'ipotesi subordinata in cui ADER esprima voto contrario, avendo accertato che la proposta offre ad ADER un trattamento (4,77%) ampiamente più favorevole rispetto all'alternativa liquidatoria (0,8-1,0%) e che il dissenso del creditore pubblico è pertanto privo di giuridica giustificazione; 5) CONFERMARE E AMPLIARE le misure protettive ex art. 8, co. 2, CCII, con sospensione di tutte le azioni

esecutive, ivi compreso il pignoramento KRUK (€ 26.556,01) e il pignoramento ADER del 30/06/2025 (€ 141.204,52), per un totale di € 167.760,53; 6) DISPORRE la sospensione del corso degli interessi sui crediti chirografari dalla data del ricorso originario (13 gennaio 2026); 7) FISSARE il termine per la comunicazione della proposta ai creditori e per la raccolta del voto, ex art. 79 CCII; 8) AUTORIZZARE l'accantonamento cautelativo per crediti ancora incerti o non definitivamente precisati; 9) NOMINARE il Gestore della Crisi (Avv. Valentina Centonze) per la gestione, il monitoraggio e l'esecuzione del piano; 10) In via subordinata autorizzare al deposito di istanze integrative con le varianti al piano e in ulteriore subordine aprire la liquidazione controllata ex art. 268 CCII.

Con osservanza, Napoli, lì 11 maggio 2026 Sottoscrive il ricorrente per conferma.

Avv. Francesco Paolo Russo (Advisor legale) Dott. Salvatore Russo (Advisor finanziario)

DOCUMENTI ALLEGATI 1. Visura camerale e C.F. del ricorrente 2. Certificazione Unica 2026 (anno 2025) rilasciata da Consulting4U S.r.l. 3. Contratto di consulenza commerciale del 10/05/2025 4. Fatture elettroniche (FPR 5-8/2025 e FPR 1-4/2026) 5. Comunicazione Obbligatoria (CO Campania) – assunzione moglie del 03/01/2025 6. Certificazione Unica 2026 moglie [OMISSIS – coniuge del debitore] 7. Documentazione sanitaria moglie ([patologia – OMISSIS]) 8. Precisazione ADER del 28/02/2025 – credito totale €505.034,94 9. Precisazione MCC del 24/03/2026 – credito surrogato €595.776,87 10. PEC Avv. Carimati del 03/04/2026 – riduzione Itaca SPV S.r.l. 11. Dichiarazione irrevocabile terza assuntrice Buglione Maria 12. Atto di pignoramento KRUK del 21/11/2024 (Trib. Nola) 13. Atto di pignoramento ADER del 30/06/2025 14. Relazione del Gestore della Crisi Avv. Valentina Centonze 15. Estratto catastale negativo 16. Visura PRA negativa

TRIBUNALE DI NOLA – II SEZIONE CIVILE
PROCEDURA DI CONCORDATO MINORE RG. 129-1/2026

RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI ex art. 76 CCII (versione epurata per pubblicazione)

Debitore: BUGLIONE PAOLINO – C.F. BGLPLN81B21F924X

Documento epurato dei dati sensibili di soggetti terzi ai sensi del decreto del Giudice Designato dott.ssa Rosa Paduano del 19.06.2026 (RG 129-1/2026) e del decreto del Presidente del Tribunale di Nola n. 17/2023 come integrato dal decreto n. 31/2026 del 31.03.2026. I dati oscurati sono contrassegnati con [OMISSIS].

TRIBUNALE DI NOLA

PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

DI SOGGETTI NON FALLIBILI

PROPOSTA CONCORATO MINORE ART. 74 E SEGUENTI, D.LGS. 14/2019

DEBITORE:

BUGLIONE PAOLINO - C.F. BGLPLN81B21F924X

PROFESSIONISTA INCARICATO:

OCC PRESIDUM DEBITORES SEGRETARIATO SOCIALE DI SOMMA VESUVIANA

GESTORE DELLA CRISI AVV. VALENTINA CENTONZE

RELAZIONE EX ART. 76 C. 2, D.LGS. 14/2019

La sottoscritta avv. Valentina CENTONZE, (c.f. CNTVNT79P53F839Z) con studio in Acerra (Na),

PREMESSO CHE

sig. Buglione Paolino, nato il 21/02/1981 a Nola (NA), c.f. BGLPLN81B21F924X, residente in Nola (NA) del Foro di Napoli con studio in Napoli alla via privata Antonio Imperatore n. 13, p.e.c.: art. 27, comma 2, CCII comma 2 CCII secondo il testo di cui al ricorso notificato alla scrivente a mezzo p.e.c. del 11/05/2026. (A

- controllata del sovraindebitato iscritta a prot. Del 31/01/2025, al fine di redigere la relazione prevista art. 269, comma 2, CCII (All.2, nomina Gestore); in corso di istruttoria emergeva tuttavia la sussistenza dei requisiti di legge per la presentazione in via principale della domanda di Concordato minore ex art. 76 comma 2 CCII di cui Ricorso notificato in data 11/05/2026 dal procuratore del proponente.

art. 11 , comma 3, lettera a), D.M. n. 202/2014 propria nomina (All.2.1, Dichiarazione di accettazione) ed attesta che:

non ha mai ricevuto né sta svolgendo alcun incarico professionale per conto degli istanti;

art. 2 , lett. c), CCII ossia lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

numero 1), 2), 3);

non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Titolo IV, capo II del CCII;

ricorrente:

non risulta che abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

il Debitore si è impegnato personalmente a fornire il supporto e la collaborazione necessaria al sottoscritto Professionista per la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale, fornendo alla sottoscritta tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

in particolare, la sottoscritta ha acquisito ed analizzato la seguente documentazione:

- Ricorso
- Certificato contestuale residenza, stato di famiglia e anagrafico di matrimonio;
-
- estratti conto bancari;
-
-
- visura CRIF;
- visura protesti;
- visura camerale ditta individuale;
- visura pra nominativa;
- estratto catasto negativo;
- cassetto fiscale del Debitore;
- estratto conto previdenziale;
- certificato del Casellario Giudiziale e certificato dei carichi pendenti del Debitore;
- casellario e carichi pendenti;
- estratto conto del concessionario della riscossione;
- atto costitutivo Polenz s.r.l.;
- atto compravendita quote societarie (40%) del 09/10/2020;
- scrittura privata integrativa del 15/02/2021;
- atto compravendita residue quote societarie (60%) del 12/02/2021;
- verbale assemblea nomina nuovo amministratore del 09/02/2021;
- atto costituzione in mora 07/08- 07/09/2023;
- Bilanci società Polenz s.r.l.;
- estratti conto società Polenz s.r.l.;
- visura Cerved società Polenz;
- accordo con curatela società Polenz s.r.l.;
- Relazione contabile su Società Polenz s.r.l. a firma dott. Salvatore Russo;
- contratto di collaborazione professionale;
- pignoramento Kruk novembre 2024;
- pignoramento Ader 30 giugno 2025;
- cartelle esattoriali Ader notificate a febbraio e marzo 2026;
- elenco spese mensili;
- documentazione sanitaria coniuge;
- ricevute spese mediche;
- preventivo OCC firmato;
- preventivo competenze Avv. Russo Francesco;
- ricevuta pagamento spese di avvio;
- elenco creditori;
- copia dei mandati professionali dei professionisti coinvolti;
- Autocertificazioni;
- dichiarazione assuntore;

Tutto ciò premesso e verificato, espone la seguente:

RELAZIONE L'art. 76 comma 2 del CCII, richiede che unitamente alla proposta presentata dei debitori debba essere allegata, tra l'altro, l'attestazione sulla fattibilità della proposta depositata ed una relazione particolareggiata contenente: cenni storici e giuridici relativi al sovraindebitato;

l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; l'indicazione della eventuale

esistenza di atti in frode o di atti del debitore impugnati dai creditori; valutazione del merito creditizio; la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; la valutazione sulla fattibilità del piano e sulla convenienza dello stesso rispetto all'alternativa della liquidazione controllata; l'indicazione presumibile dei costi della procedura.

I. COMPETENZA PER TERRITORIO EX ART. 27, CO 2 E 3, CCII.

centro degli interessi principali, c.d. COMI che si presume coincida per la persona fisica esercente

domicilio [art. 27, 3 co lett. a - b CCII]. Come già detto, il debitore ha sia la residenza che il domicilio fiscale in Nola (NA) dove risiede da oltre un anno alla Via Giovanni XXIII n. 22 (All.3).

II. SITUAZIONE FAMILIARE E LAVORATIVA DEL SOVRAINDEBITATO

Sul piano lavorativo, il Buglione svolge dal giugno 2025 attività di lavoro autonomo come consulente commerciale nel settore della moda per la società Consulting4U S.r.l. con sede legale in Milano (All. 4) 5).

Il Signor Paolino Buglione, sin dall'età di 18 anni, si è dedicato al settore della moda, iniziando come commesso e poi come aiuto stilista. Nel 2015, ha deciso di aprire una propria attività imprenditoriale nel settore della moda, distribuendo un proprio marchio. Dal 2016 ha svolto l'attività di agente di commercio come titolare di ditta individuale, e dal 2015 è stato socio di una società (Polenz S.R.L.),

operante nella produzione di capi di pelletteria. Queste attività sono cessate rispettivamente nel 2020 e nel 2020/2021.

(All.40), il di sviluppare la rete di vendita sul territorio nazionale e monitorare gli agenti di vendita delle aziende che hanno rapporti commerciali con la Consulting 4U al fine di verificare il buon

A riprova di tale attività ha trasmesso alla scrivente copia del contratto di consulenza commerciale concluso con la Consulting4us in data 15.05.2025 (All. 4 cit.).

Rivesto tale incarico come lavoratore autonomo dal giugno 2025, mentre in precedenza ho lavorato, sin dal 2021, per la medesima società con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con mansione di impiegato addetto al customer service confermato dalle buste paga allegate alla domanda di nomina Occ e dal certificato Unilav attestanti le dimissioni avvenute il 16/06/2025 (All. 6) e trasmesse successivamente alla scrivente dal suo procuratore.

In precedenza, dal 2015 al 2020, è stato titolare di ditta individuale come agente di commercio per vestiario ed articoli di abbigliamento, costituita il 12/03/2015 con sede legale in Nola in via Fratelli Bandiera n. 8, partita iva 07959041216, cessata in data 16.01.2020 e cancellata dal registro imprese

Inoltre dal 07/05/2015, è stato amministratore e socio della Polenz s.r.l., attività commerciale avente ad oggetto la distribuzione di articoli di pelletteria e capi di abbigliamento, con sede in Milano e sede operativa in Nola zona ASI si

quote societarie in favore di un terzo, il cessionario [OMISSIS], il quale si impegnava ad acquistare il

residuo 60% delle quote, come di fatti veniva convenuto con atto di cessione stipulato in data febbraio

Entrate (All. 9).

quale ha potuto constatare che attualmente il Buglione non è titolare di cariche attive o di partecipazioni societarie. Risulta invece confermata la cessazione delle attività individuali e delle

Polenz s.r.l. registrata il 7 maggio 2015 con partita iva n. 09080740963 e che cancellata dal registro imprese con decorrenza dal 02.02.2022 (cfr. visura camerale storica, All. 8 cit).

Nella tabella seguente si evidenziano tutte le partecipazioni nelle società che ad oggi risultano

estinte.

III.ORIGINI E CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

Le cause della situazione debitoria del Sig. Paolino Buglione derivano principalmente dalle vicende occorse alla società Polenz s.r.l. cui questi partecipava come socio e di cui ha ricoperto cariche gestorie

sino al febbraio 2021, dalla [patologia – OMISSIS] che affligge la giovane moglie e dalla nascita di due figli. Partendo dalle vicende lavorative, il ricorrente ha riferito di essere stato amministratore della Polenz s.r.l., società con sede in Milano che ha avuto per anni un crescente fatturato ed ha spinto

show room, la creazione di una rete nazionale di distribuzione e, non in ultimo,

periodo dal 2015 al 2019, un fatturato di circa 1,6 milioni di euro. Purtroppo, a partire dal marzo 2020, a seguito della diffusione pandemica del virus da Sars Covid 19 e delle restrizioni imposte dalle Autorità governative, il settore della moda ha subito una vera e propria paralisi che si è protratta, ad intervalli irregolari, per effetto delle proroghe dello stato di emergenza, sino a tutto il 2022. La ridotta marginalità, i costi per il mantenimento della continuità aziendale e gli ingenti oneri finanziari dovuti agli investimenti effettuati, si sono inesorabilmente ripercossi sui risultati economici della società che,

tentato di arginare offrendo anche garanzie personali al fine di consolidare la debitoria ed ottenere la moratoria delle scadenze dagli Istituti finanziari. In particolare, il sig. Buglione convocato per

grave crisi economica per effetto delle restrizioni conseguite alla diffusione pandemica del contagio da Covid Sars 19. Nel mese di febbraio 2020, avevamo provveduto a consegnare ai nostri clienti la collezione primavera- estate 2020, senonché, per effetto di disposizione di legge nazionale, gli esercizi commerciali venivano chiusi con decorrenza dal 09/03/2020 e riaperti solo in data 04/06/2020 (per la vendita al dettaglio). Di conseguenza, non eravamo riusciti ad incassare il corrispettivo del prezzo della collezione primaverile da parte dei nostri clienti, e al solo fine di recuperare qualcosa al momento della riapertura (giugno 2020), eravamo costretti a praticare uno sconto del 60%. Nel frattempo, a causa della chiusura nel periodo primaverile non avevamo ricevuto ordini per la stagione

invernale 2020 (mesi settembre dicembre) e al fine di recuperare vendite per tale periodo avevamo comunque avviato un minimo di produzione che tuttavia non siamo riusciti a collocare interamente a

elevato contraddistinto dal colore rosso e arancione). In sintesi, a causa del calo improvviso di

risultava appena sufficiente a ripagare le spese per forniture energetiche, materie prime, canoni di locazione, nonché retribuzione al personale. Per fare fronte al pagamento delle spese suddette, personalmente non ho incassato retribuzioni nel periodo da marzo a dicembre 2020, né vi sono stati utili da ripartire con gli altri soci. Inoltre, al fine di riparare la disastrosa situazione economico-finanziaria della società, ho dovuto fare ricorso al credito e in particolare, al consolidamento della precedente debitoria rilasciando garanzie personali di tipo fideiussorio, senza concessione di nuova liquidità ma al solo fine di postergare le scadenze della debitoria già esistente. Pertanto, sino alla data di gennaio 2021, siamo riusciti a far . Invero, non avendo percepito alcuna retribuzione per la propria carica durante tutto il periodo Covid e

Buglione si vedeva costretto ad accettare la proposta di compravendita delle quote di partecipazione sociale avanzate dal proprio socio. nel mese di febbraio 2021 ho concluso la cessione delle quote sociali in favore del il cessionario [OMISSIS], iniziata ad ottobre 2020. In particolare, a fronte del primo atto di

restanti 120.000 euro doveva avvenire in forma rateale per 48 mesi con rata di euro 2.500,00 a partire dal mese di maggio 2021. Preciso che tuttavia, nulla di quanto convenuto a titolo di corrispettivo mi

4.000,00) venivano versate contestualmente alla sottoscrizione della prima cessione in data ottobre

sostentamento mio e della mia famiglia in mancanza di altre fonti reddituali personali, posto che anche mia moglie in quel periodo era dipendente di una società e percepiva cassa integrazione guadagni . In vero, successivamente alla cessazione della carica di amministratore p.t. da parte del Buglione avvenuta contestualmente alla seconda cessione delle quote di partecipazione al socio [OMISSIS] (febbraio 2021), il debitore non ha ricevuto il pagamento degli importi pattuiti come prezzo del trasferimento della titolarità delle quote. Il sig. Buglione ha infatti dichiarato di aver incaricato un legale per avviare azione di recupero del credito che, tuttavia, si è rivelata infruttuosa a causa

procuratore. Nel contempo, il nuovo legale rappresentante della società Polenz risultava inadempiente anche alle obbligazioni assunte in precedenza per il consolidamento della debitoria con gli istituti finanziari, con

delle garanzie dei prestiti insoluti. A distanza di due anni dalla cessione delle quote da parte del sig. Buglione, e dopo essersi verificati altri avvicendamenti societari, la società Polenz s.r.l. è stata dichiarata fallita con sentenza n. 75/2022

Rossetti Sergio, ha emesso in data 30.05.2025 decreto di chiusura del fallimento per riparto finale (all. 8 cit.) di seguito riportata:

Registro imprese Archivio ufficiale della CCIAA Documento n . T 643490660 estratto dal Registro Imprese In data 18/03/2026
POLENZ SRL IN LIQUIDAZIONE Codice Fiscale 09080740963

Iscrizioni Data iscrizione: 03/06/2025 ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI e FATTI SOGGETTI A DEPOSITO, PRECEDENTE: 008 - RAPPORTO CURATORE

DEPOSITO RAPPORTO RIEPILOGATIVO DEL 28/02/2023 (EX ART.33 CO. 5 LF) AL 31/12/2022.

DEPOSITO RAPPORTO RIEPILOGATIVO DEL 29/09/2023 (EX ART.33 CO. 5 LF) AL 30/06/2023.

DEPOSITO RAPPORTO RIEPILOGATIVO DEL 24/02/2024 (EX ART.33 CO .5 LF) AL 31/12/2023.

DEPOSITO RAPPORTO RIEPILOGATIVO DEL 30/09/2024 (EX ART.33 CO .5 LF) AL

IV. .OMISSIS..

019 - ANNOTAZIONI DI PROCEDURE CONCURSUALI

STABILISCE IL GIORNO 24/05/2022 ORE 09.45 PER L'ESAME D ELLO STATO PASSIVO

AVANTI AL GIUDICE DELEGATO.

IL TRIBUNALE DI MILANO PER IL FALL. N. 72/2022 SENT. 75/2022 HA NOMINATO
CURATRICE FALLIMENTARE LUIGIA VALENTINA CARMÌ NATI.

Data iscrizione: 03/06/2025

COMUNICAZIONE CURATORE

ANNULLAMENTO

INSINUAZIONI A MEZZO PEC ALL'INIDIRIZZO PEC F72.2022MILANO@PECFALLIMENTI.IT. ACCETTAZIONE CARICA
CURATORE 11/02/22.

Data iscrizione: 03/06/2025

PROCEDURE CONCURSUALI

FALLIMENTO: EMESSO DECRETO DI CHIUSURA DEL FALLIMENTO PER RIPARTO FINALE DELL'ATTIVO. DATA
PROVVEDIMENTO: 30/05/2025. DATA CHIUSURA: 30/05/2025. ESTREMI DELLA COMUNICAZIONE: TRIBUNALE:
MILANO N. PROWE.DIMENTO: -- DATA PROVVEDIMENTO: 30/05/2025 DATA DEPOSITO: 30/05/2025 N.
PROCEDIMENTO NELL'ANNO: 72/2022 GIUDICE DELEGATO: ROSSETTI SERGIO

Data iscrizione: 03/06/2025

V. CARMINATI LUIGIA VALENTINA Codice fiscale: CRMLVL67P55L667I

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CURATORE DATA NOMINA 11/02/2022 DATA PRESENTAZIONE 16/02/2022 DURATA: FINO ALLA REVOCA
CURATORE FALLIMENTARE DATA NOMINA 11/02/2022 DATA PRESENTAZIONE 30/05/2025 FINO AL: 03/03/2025

Quanto alla debitoria contratta per finalità

complessivo di circa euro 23.000,00 con rata mensile di euro 450,00 circa, per spese legate alla gravidanza della moglie,
soggetto fragile già affetto da [patologia – OMISSIS], necessitante di continui controlli ginecologici e neurologici in vista del
monitoraggio della malattia oltre che dello stato del nascituro, nonché della necessità di ristrutturare e arredare la stanza
destinata al nascituro. Preciso che ho versato regolarmente tali ratei alle scadenze previste sino a tutto il febbraio 2022,
allorchè è

relativa a sanzioni e tasse non pagate. La riduzione delle entrate reddituali successive alla cessione delle quote societarie
unitamente alla incidenza del pignoramento subito, mi impedivano di poter sostenere le obbligazioni assunte, posto che a
nulla erano valsi i tentativi di richiedere una modifica

. aggravamento della patologia della moglie, sig.ra Drusiana Monica Meo (nata il [OMISSIS] a San Paolo Bel Sito (NA), che
risulta affetta da [patologia – OMISSIS]. In effetti tale patologia si è aggravata in un momento di forte stress emotivo e paura
dovuto alla nascita del primo figlio minore nel novembre 2019 e al successivo dilagare della pandemia. Mia

con [farmaco – OMISSIS] fino al 2018. A seguito di effetto collaterale, veniva riscontrata la

a contrasto semestrale. A distanza di un mese dal parto, nel dicembre 2019, ha subito un riacutizzarsi della malattia che la
costringeva a [OMISSIS]. Veniva dunque trattata con infusione semestrale del farmaco [farmaco – OMISSIS] fino a
settembre 2024. Attualmente, la terapia è sospesa in quanto la coniuge [OMISSIS] ha scoperto di essere in attesa del
secondogenito. A fronte di tale patologia sostiene spese mediche per trattamenti non coperti dal SSN (palliativi e esami di
controllo e visite mediche) I certificati medici con la diagnosi della patologia riportata (all. 11) e I mediche necessarie alle cure
sanitarie (All. 11.1) è stato acquisito dalla scrivente in corso di istruttoria ed ammonta a complessivi euro 350.00 mensili circa.
Ulteriore causa di indebitamento del debitore è individuabile nella nascita del figlio minore 1 in data [OMISSIS] e del figlio
minore 2 in data [OMISSIS] (all. 3 cit.).

VI.SITUAZIONE DEBITORIA ELENCO DEI CREDITORI Con la domanda (all. 2) domicilio digitale nonché la
documentazione in suo possesso relativa alle obbligazioni pendenti a suo carico al fine di consentire alla scrivente di
verificare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, per redigere la relazione sul punto e fornire al Tribunale e, al
ceto creditorio, tutti gli

secondi siano edotti per formulare eventuali osservazioni in ordine ai crediti da essi vantati ed esercitare il diritto di voto.

Orbene, sulla base della documentazione prodotta dal debitore, dalle informazioni fornite dal medesimo, anche attraverso i suoi consulenti, la massa passiva complessiva, comprensiva di sorte capitale, interessi di mora e spese, è pari ad euro 1.664.399,45. allegato al ricorso introduttivo è emerso il seguente quadro: Crediti Privilegiati - I Classe Rappresentano i debiti assistiti da cause legittime di prelazione (tributari o di natura pubblica per surroga) inclusi quei crediti Polenz garantiti da MCC, a seguito di attivazione della garanzia.

N. Creditore / Classe di Privilegio Note Intermediario 1 ADER (Riscossione) 856.270,74 Privilegio art. 9 D.Lgs. 123/98, Include tributi vari e accessori; comprende art. 2752 co. 1 e 3 c.c. e 2754 c.c. la surroga MCC come da precisazione del 24/03/2026, con carichi affidati ad Ader

TOTALE 856.270,74 CLASSE I

Crediti Chirografari (Debiti Diretti) II Classe Debiti contratti personalmente per esigenze familiari o professionali. N. Creditore / Intermediario Tipologia Stato del Debito 3 KRUK Investimenti S.r.l. 39.073,25 Chirografo Contratto ex Unicredit n. 9011173 Contratto ex Agos n. 62061390 - Oggetto di pignoramento presso terzi (Ex Agos). 4 Deutsche Bank S.p.A. 161.287,39 Chirografo Contratto c/c 612/000000/823542 Finanziamento 020/000011050041 Finanziamento 612/2397308 5 Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.455,21 Chirografo Esposizione da conto corrente n. 66233 6 Best Capital Italy S.r.l. 2.471,91 Chirografo Saldo c/c Ex Credem n. 7 American Express 2.018,54 Chirografo

TOTALE CLASSE II 209.306,30

Crediti Chirografari (Garanzie Prestate per Polenz S.r.l.)- III Classe I crediti elencati nella Sezione III rappresentano l'esposizione di BUGLIONE PAOLINO in qualità di garante per la società Polenz Srl in Liquidazione, oramai cessata. Questi debiti sono considerati chirografari in quanto la garanzia prestata era di tipo personale di tipo fideiussione.

N. Creditore / Classe Stato della Garanzia Intermediario 8 Itaca SPV S.r.l. 146.447,14 Chirografo Contratto mutuo chirografario Ex Unicredit n. Apertura linea credito c/c ex Unicredit n. Scoperto c/c ex Unicredit n. 103746187

9 Banco BPM S.p.A. 297.048,00 Chirografo Garanzia non attivata- Fido c/c n. 01610/10691 10 BNL Spa 51.647,57 Chirografo Apertura Fido c/c n. 4549/6819

11 Banca IFIS S.p.A. 103.679,70 Chirografo Contratto mutuo chirografario ex AIGIS n. 103-678-0061034 TOTALE CLASSE III 598.822,41

Riepilogo totali per classe di privilegio Classe di Privilegio CLASSE ASSEGNATA Crediti Privilegiati I^ 856.270,74 Crediti chirografari (debiti diretti) II^ 209.306,30 Crediti chirografari (garanzie per terzi) III^ 598.822,41 TOTALE GENERALE 1.664.399,45

Tale elencazione e classificazione dei crediti tiene conto delle precisazioni fornite da Enti ed Istituti Finanziari (all. 39) a seguito della richiesta formulata dallo scrivente Gestore art. 76 CCII, 4 comma (all. 39 cit.) e in particolare si rappresenta che: ADER: con comunicazione a mezzo p.e.c. del 28/02/2025 ha trasmesso situazione debitoria relativa al Buglione, per importo complessivo di euro 505.034,94 di cui euro 39.979,59 in chirografo ed euro 465.055,35 in privilegio, incluso privilegio generale ex L. 662/96 per i crediti vantati da MCC per effetto di surroga conseguente a garanzie escusse da parte degli istituti di credito.

Successivamente, nel mese di febbraio 2026, il debitore ha ricevuto notifica della cartella n. 07120250146719315001 per surroga MCC a seguito di escussione garanzia ex lege 662/96 per importo di euro 40.000,00, nonché nel mese di marzo 2026 cartella n. 07120250178350534001 per surroga MCC a seguito di escussione garanzia ex lege 662/96 per importo di euro 301.249,32. A maggiore chiarimento delle garanzie escusse presso MCC, la scrivente ha chiesto al Fondo Garanzia Presso Medio Credito Centrale di fornire una precisazione dei crediti per i quali è surrogato nella procedura

24/03/2026, MCC ha comunicato di aver ricevuto richiesta di escussione delle garanzie ex lege N. 662/1996 da parte di quattro Istituti di credito per rapporti di finanziamento riferibili al debitore principale Polenz S.r.l. A seguito del pagamento, il fondo di garanzia si è dunque surrogato nel credito

complessivo di euro 595.776,87 riportato nella seguente tabella e come da prospetto inviato da MCC del 22.04.2026, di cui euro 244.541,07 già riportati nella situazione debitoria Ader del 28.02.2025 nella tabella che precede. Conseguentemente il credito complessivo di Ader alla data del 22.04.2026 risulta pari ad euro 856.270,74

POS MCC N RAPPBANCA IMPORTO VALUTA FINANZIARIO LIQUIDATO 1804969 N° 612/823542 DEUTSCHE 25.000,00 22-12-2022 BANK 1066211 N° 103-676-0061034 BANCA IFIS 89.775,00 29-12-2022

2199418 N° 612-2397308 DEUTSCHE 125.000,00 25-09-2023 BANK 986907 N° 1881542 BANCA 16.001,87 06-10-2023 NAZIONALE DEL LAVORO 1891140 N° 34758 ITACA SPV SRL40.000,00 12-02-2024 (Unicredit)

1891088 N° 8590942 ITACA SPV SRL300.000,00 29-04-2024 (Unicredit)

DEUTSCHE BANK: con comunicazione p.e.c. del 28/10/2025 ha precisato credito complessivo di euro 161.287,39 in chirografo per i seguenti rapporti stipulati con la società Polenz s.r.l. e rispetto ai quali il Buglione ha prestato garanzie fideiussorie: linea credito e conto corrente 612/000000823542 di euro 11.961,48 inclusi interessi; finanziamento 020/000011050041 per euro 111.570,98 comprensivo di interessi; finanziamento n. 612/2397308 (già detratto importo fondo garanzia MCC) per euro

34.120,93; spese di procedura per euro 634,00; compensi e rimborso spese generali di euro 3.000,00.;

Finanziamento n. 612/2391285 interamente escusso e garantito da MCC che si è surrogata nel credito

riportato nella dichiarazione resa dalla MCC. ITACA SPA (già Crio Spv 4 s.r.l./ex Unicredit Banca S.p.A.): con comunicazione del 24/04/2025 precisava credito complessivo di euro 486.447,14 in chirografo, quale cessionaria della società Unicredit banca spa per un credito vantato nei confronti della Polenz s.r.l. e del Sig. Buglione, nella sua qualità di fideiussore nei limiti delle garanzie prestate in data 21.07.2020 e 08/09/2020, per i seguenti

pari data, come da contratto riportante, per un totale inclusivo di interessi pari ad euro 415.104,86; b)

di rinegoziazione del debito di cui sopra, sul c/c n. 103746187 aperto in data 18.05.2015 presso la

garanzia pervenuta in data 24/03/2026, MCC risulta surrogata nel credito per euro 300.000,00 sul mutuo chirografario n. 8590942, ed euro 40.000,00 sulla linea di credito N° 34758. Per tali motivi la scrivente ha richiesto specifica del credito alla Itaca per verificare importo aggiornato del credito

BANCA NAZIONALE LAVORO SPA: con comunicazione p.e.c. del 20/11/2025 è stato precisato credito complessivo di euro 51.647,57 in chirografo vantato nei confronti della Polenz s.r.l. di cui euro 50.000,00 a titolo di Fido temporaneo autoliquidante concesso a Polenz s.r.l. su c/c n. 4549/6819 aperto BNL di Frattamaggiore, ed euro 1.647,57 a titolo di interessi maturati. La Banca vanta il credito nei confronti di Buglione quale garante della Polenz s.r.l. in forza di autonoma dichiarazione di garanzia resa in data 10.02.2020. In data 24.03.2026 a seguito comunicazione fondo garanzia MCC, da cui risulta surroga di euro 16.001,87, dalla scrivente è stata chiesta a detta creditrice

precisazione aggiornata. BANCA IFIS (ex AIGIS /GBM BANCA SPA): con comunicazione p.e.c. del 27/10/2025 è stato precisato un credito complessivo di euro 103.679,70 in chirografo vantato nei confronti della Polenz s.r.l. e garantito dal Buglione, relativamente ad un rapporto di mutuo chirografario n. 103-678-0061034 del 28/02/2020 per iniziali euro 150.000,00, garantito ai sensi della legge 662/96 da Mcc che, per

103-676-0061034, come chiarito nella precisazione integrativa pervenuta lo scorso 25.03.2026 e riscontrato nella dichiarazione resa da MCC e riportata nella tabella riportata al punto che precede. Banco BPM Spa: alla richiesta di precisazione del credito inviata a mezzo p.e.c. del 21/02/2025,

di banca BPM risulterebbe intestata alla società Polenz s.r.l. e coperta da garanzia rilasciata dal

dunque inserita in elenco quale garanzia prestata dal Buglione per la Polenz s.r.l. Passando ai debiti diretti del Buglione, contratti per scopi personali, risultano i seguenti rapporti: KRUK INVESTIMENTI S.R.L. (ex Agos/Unicredit): con comunicazione p.e.c. del 18.03.2025 ha precisato un credito complessivo di euro 39.073,25 in chirografo, in parte quale cessionaria di UNICREDIT SPA per il Contratto n. 9011173 del 10.04.2019 di euro 26.765,99, e in altra parte quale cessionaria di AGOS SPA per il Contratto n. 62061390 di euro 12.307,26. INTESA SAN PAOLO SPA: con comunicazione p.e.c. del 07/03/2025 ha precisato per il rapporto di conto corrente n. 66233/1000/766 il credito complessivo di euro 4.455,21 in chirografo; BEST CAPITAL ITALY S.R.L. (ex Credem): con comunicazione a mezzo p.e.c. del 05/03/2025 ha precisato credito di euro 2.471,91 in chirografo, quale cessionaria di CREDEM per il rapporto di conto corrente n. 01001000492000005728; AMERICAN EXPRESS ITALO: con comunicazione PEC 07/03/2025, ha precisato credito di euro 439,50 in chirografo per la linea revolving n. 71004;

AMERICAN EXPRESS BLU: con comunicazione PEC 07/03/2025, ha precisato credito di euro 1.579,04 in chirografo per la linea revolving n.11007; INPS: Con comunicazione del 28/02/2026 comunicava che i debiti del Sig. BUGLIONE PAOLINO c.f. BGLPLN81B21F924X in carico a questa sede Inps di Nola sono già stati trasmessi all'Agenzia delle entrate-Riscossione e correttamente iscritti a ruolo. COMPASS BANCA S.P.A.: con precisazione del 24.02.2025 rendeva noto che il nominativo del Buglione risulta censito in anagrafica Compass Banca Spa (unicamente) con posizioni estinte/chiusure. Nessun riscontro alla richiesta di precisazione del credito veniva fornita da parte di Agenzia Entrate, Comune di Nola, Città Metropolitana, AESEL, INUC, Regione Campania.

cartolarizzazione del credito Unicredit banca spa ha ceduto il credito alla società Itaca Spa per i crediti della Polenz srl garantiti da Buglione (fido di c/c n. 103746187 e prestito personale n. 8590942) nonché dalla società Kruk investment srl per un finanziamento personale del Buglione (prestito personale n. 9011173). Allo stato non residuano dunque posizioni intestate al . Allo stesso modo, la società Agos Ducato spa riscontrava alla richiesta di precisazione del credito, Kruk investment. Ancora a richiesta di precisazione rivolta a Credem, riscontrava la società Best Capital quale cessionaria. Alla precisazione del credito rivolta a Aigis/GBM Banca riscontrava Banca Ifis seguito riportato, pertanto, non verranno riportati i nominativi dei cedenti ma esclusivamente dei cessionari, attuali titolari del diritto di credito nei confronti di Buglione.

prelazione dichiarati dal Debitore nella domanda e nel piano ed accertati dalla scrivente a mezzo richiesta di precisazione effettuata al recapito digitale degli stessi ex art. 76 co.4 ccii è stato riepilogato nella tabella seguente.

I costi relativi alla procedura OCC ammontano complessivamente ad euro 3.762,48, di cui: euro 500,00 a titolo di spese generali ed amministrative ed euro 1.141,86 a titolo di acconto sul compenso

Buglione, come da dichiarazione allegata al ricorso introduttivo. Il saldo del compenso OCC pari art. 6, comma 1, lett. a), CCII, ed è

integralmente destinato alla soddisfazione dei creditori privilegiati e chirografari secondo le percentuali di seguito indicate. Restano parimenti esclusi dal passivo della procedura i crediti per compensi professionali legale del debitore che risultano da preventivo in data 03.04.2026 pari ad euro 3.172,00 inclusi accessori, che saranno integralmente corrisposti (nata il [OMISSIS], C.F. [CF-OMISSIS]), sorella del ricorrente, che dichiara di effettuare il pagamento senza nulla a pretendere nei confronti del ricorrente e della procedura, come da atto notorio (All. 37). VII. DILIGENZA DEL

garanzia per il consolidamento dei finanziamenti conclusi quando era amministratore della società Polenz s.r.l. che, successivamente alla cessione delle quote e alla cessazione dalla carica di rappresentante legale della società, non sono state più onorate da parte della nuova governance, con conseguente escussione da parte degli istituti di credito delle garanzie personali da lui prestate. Riguardo alla diligenza prestata del Sig. Paolino Buglione nell'adempire alle proprie obbligazioni si è

imprenditoriale svolta dal debitore quando rivestiva la carica di Amministratore della società Polenz

richiesti per ottenere la moratoria delle obbligazioni scadenti durante il periodo di restrizioni

della società Polenz S.r.l. (all. 22), copia della Visura Cerved (all. 25), copia dei bilanci e degli estratti conto della società Polenz (all. 24) relativi al periodo in cui questi era ancora Amministratore della stessa, gli atti di cessione delle quote sociali in favore del socio [OMISSIS] (all. 9- 9.1), i registri Iva fino al III trimestre 2020 (all. 23) e gli estratti conto corrente della società relativi al periodo successivo alla cessione delle quote sociali (all. 24).

estratti conto della società fino al 31/12/2020, presentavano un saldo negativo di appena 284,00 euro, mentre nel periodo successivo alla cessione delle quote sociali da parte del Buglione vi era già un saldo negativo di circa 60.000,00 euro riferibile alla gestione della nuova governance. In vero, sino a quando il Buglione era stato Amministratore della società, ovvero per il periodo dal 7.5.2015 (data di costituzione) al 09.2.2021 (data di cessione delle quote di partecipazione da parte del

Cerved Group Spa -azienda specializzata in servizi di credit risk e informazioni commerciali- attestante un report sullo stato di salute di un'impresa, il profilo economico-finanziario o la sua affidabilità in ordine al merito creditizio, da cui si desume un indice della capacità dell'impresa di generare flussi di cassa sufficienti per il servizio puntuale del debito nonché in ordine al profilo economico finanziario con analisi del bilancio riclassificato, delle visure camerali e degli altri servizi informativi. (All. 27), allegata al

dai dati di bilancio emerge un MOL (Margine Operativo Lordo) positivo a conferma della redditività aziendale ovvero la

fini della diagnosi della situazione economico-

riclassificato al 31/12/2018, contenente le voci di bilancio con distinzione delle attività operative, finanziarie e straordinarie, emergono i parametri chiave della suddetta valutazione rappresentati dal

valore dei ricavi (euro 2.170.000), ammontare degli acquisti (euro 1.559.000) con MOL positivo (euro

espone le attività e le passività) è evidenziato un attivo corrente di euro 1.943.000 ed un passivo corrente di euro 950.000, con un patrimonio netto positivo di euro 1.012.000. Infine, emerge che il livello occupazionale (4 addetti) era in linea con il genere di attività di svolta, la cui produzione era

sicuramente i registri Iva messi a disposizione dal committente (fino al III trimestre 2020) consentono

marzo 2020, dal quale si riscontrano vertiginose riduzioni delle vendite. In definitiva, i dati contabili riferibili al periodo di riferimento del sig. Buglione, e in particolare

contabili e le liquidazioni Iva riportate nei registri Iva societari confrontati con la documentazione bancaria societaria prodotta, nonché una verosimile coerenza con il fatturato 2018 emerso nella

emergenza, non versasse in uno stato di crisi. Anche lo stesso ricorso al credito finanziario è da ritenersi coerente con le comuni esigenze di liquidità specialmente per le attività produttive stagionali come quelle in esame, tanto più che dalla verifica documentale gli impegni finanziari sono stati

Da un punto di vista motivazionale la scelta fatta dal sig. Buglione di voler cedere le quote sociali, nel momento storico particolare prossimo al fenomeno pandemico, e comunque lasciando in crisi, appare del tutto comprensibile soprattutto in considerazione della bassa marginalità derivante

moglie. Allo stesso tempo, si può ritenere che dalla società cessata il sig. Buglione non ha tratto, da un punto di vista personale, alcun beneficio economico degno di rilievo, atteso che dalla sua documentazione

personale (estratti conto, certificazioni banche dati pubbliche: crif/CR, pra, RR.II. etc.) non emergono attività tali da poter ritenere che lo stesso abbia arricchito il proprio patrimonio. Anzi, come emerge dalle sue dichiarazioni e dalla verifica documentale, il sig. Buglione avrebbe addirittura subito il pregiudizio della perdita per il mancato introito del corrispettivo pattuito per la vendita delle quote e per il mancato incasso di compensi maturati nel periodo antecedente quale amministratore della società. VIII. ELENCO DEI BENI DEL DEBITORE

riscontri effettuati dalla scrivente, previo esame della ispezione ipotecaria nazionale (All. 18), visura PRA nominativa (all. 17) ed estratti conto correnti (All. 12), è emerso che l'istante non è proprietario di beni mobili registrati né di beni immobili. È

titolare di un conto corrente con un saldo irrisorio di euro 64,00 alla data della domanda. La sua massa attiva, in sostanza, è costituita unicamente dai redditi da lavoro. IX. ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE Con il ricorso introduttivo (all. 1) (all. 38), è emerso che questi non ha posto in essere atti di disposizione del patrimonio a titolo gratuito o atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni, ad eccezione della cessione delle quote sociali della Polenz S.R.L. nel corso degli anni 2020 e 2021, per un ammontare di Euro 120.000,00. Tuttavia, come precisato dal debitore, di tale importo risultano percepiti esclusivamente 4.000,00 euro a titolo di

febbraio 2021 non sono stati incassati e le attività di recupero poste in essere dal debitore per il tramite sociali il cessionario [OMISSIS] (all. 26).

X. ANALISI DELLA SITUAZIONE REDDITUALE DEL NUCLEO FAMILIARE

Tali redditi dichiarati derivano dal rapporto di lavoro subordinato intrattenuto dal 2022 sino al 15/05/2025 e, per come emerso dai CUD versati in atti (All. 5 cit.), hanno assunto un andamento crescente nel tempo. Successivamente, dal giugno 2025 ha intrapreso un rapporto di consulenza commerciale intrattenuto con la società CONSULTING4U s.r.l. che risulta attualmente in corso per il quale percepisce un

mensile netto di euro 1.753,75. Con decorrenza dal 01.01.2026, in ragione delle fatture emesse da parte del debitore, incluse le provvigioni pari al 2% sugli incassi al raggiungimento del budget di vendita, risulta un reddito netto mensile di circa 2.000,00 euro mensili come da dettaglio che segue:

Il nucleo familiare del Sig. Buglione Paolino include la moglie Sig.ra [OMISSIS – coniuge del debitore] che risulta segue:

XI. ANALISI DELLE SPESE CORRENTI NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO FAMILIARE Di seguito si espone il prospetto fornito dal debitore relativamente alle necessità finanziarie ritenute

necessarie per il proprio sostentamento e per quello del nucleo familiare, comprensivo delle spese documentate per le esigenze dei figli minori e per le cure sanitarie della coniuge affetta da [patologia – OMISSIS]: VOCE IMPORTO NOTE Affitto Via Giovanni XXIII n. 22, Nola Locazione abitazione familiare Condominio Utenze (gas, elettricità, acqua)

Retta scolastica figlio minore 1 Sezione infanzia Spese figlio minore 1 (vestiario, varie) Spese figlio minore 2 (pannolini, formula, pediatria) Nato [OMISSIS] voce aggiornata Generi alimentari e detersivi (4 persone) Aggiornato per nucleo di 4 Trasporti per lavoro Mezzi pubblici Medicine e palliativi moglie (non SSN) [patologia – OMISSIS] Visite mediche specialistiche moglie Neurologia, fisioterapia Quota di riserva per imprevisti TOTALE SPESE MENSILI PRUDENZIALI

Il fabbisogno mensile documentato, pari ad euro 3.015,00 (euro 36.180,00 annui), portato in detrazione dal reddito familiare complessivo di euro 3.536,00 mensili (di cui euro 2.000,00 del Sig. Buglione

ad euro 521,00 mensili (euro 6.252,00 annui), importo inferiore alla soglia ISTAT per consumi essenziali riferita ad un nucleo familiare composto da quattro persone due adulti di età inferiore ai 59 anni e due figli minori di età rispettivamente di 6 anni e 1 anno determinata in euro 1.411,90 mensili,

soddisfazione del proprio debito complessivo se non in forma parziale e rateale, ovvero limitatamente

documentate figurano euro 350,00 mensili destinati alle cure sanitarie della coniuge affetta da [patologia – OMISSIS] (medicine e palliativi non coperti dal SSN per euro 150,00 e visite specialistiche neurologiche

e fisioterapiche per euro 200,00), nonché euro 280,00 mensili per le spese del figlio minore 2, nato il [OMISSIS], circostanze che rendono il bilancio familiare strutturalmente rigido e non comprimibile. La situazione prospettata permette di evidenziare la manifesta incapacità del signor Buglione di far fronte al proprio debito complessivo, se non in forma parziale e rateale ovvero limitatamente

XII. ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI A seguito delle verifiche e dei

riscontri effettuati, nonché dall'analisi della documentazione messa a

creditori. Risultano attualmente pendenti atti di pignoramento notificati dai seguenti creditori: o Ader (All. 29); o Kruk Investment - (All. 28).

XIII. PROPOSTA E PIANO CONCORDATARIO OFFERTO DAL DEBITORE Con il ricorso

introduttivo, il debitore presenta proposta concordataria di tipo liquidatorio che articola

contrattualizzato, propone un concordato minore ex art. 74, comma 2, CCII, di tipo liquidatorio, facendo ricorso a finanza apportata da un terzo familiare al fine di migliorare la soddisfazione dei

pari ad Euro 60.000,00.

LA PROPOSTA È ARTICOLATA COME SEGUE: Finanza esterna Euro 10.000,00 a titolo di finanza esterna, da corrispondere sul conto corrente dedicato e predisposto

procedura di concordato minore ex art. 78 ccii.

Contributo dal reddito futuro Euro 5

da accreditarsi sul conto corrente dedicato entro il giorno 15 di ogni mese. Tale importo è determinato tenendo conto della capacità reddituale disponibile dell'istante e del suo nucleo familiare, al netto delle spese essenziali di mantenimento, e considerando la necessità di garantire un dignitoso tenore di vita alla famiglia, garantendo comunque: o la soddisfazione integrale dei crediti prededucibili; o la soddisfazione in misura 4,77% del totale per la quota capiente della sorta capitale dei crediti privilegiati; o la soddisfazione in misura 1,178% per la quota incapiente degradata e per i chirografi puri.

pari ad Euro 80.000,00, senza risorsa esterna in 72 rate mensili uguali di euro 1.100,00 circa.

PERCENTUALI DI SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI

La proposta prevede le seguenti percentuali di soddisfacimento: o creditori prededucibili (OCC/Legale): 100% del credito. o creditori privilegiati (Ader/Inps/Locali): 4,77% del credito detratta la quota degradata a chirografo per incapienza. o creditori chirografari privilegiati degradati: 1,178 %, secondo la graduazione di legge.

opportuno riepilogare la debitoria complessiva riferibile al sig. Buglione Paolino che risulta pari

Il Debitore assume di voler fare fronte al pagamento di tale importo per il tramite di:

60 di euro 916,67) Percentuali offerte: Prededuzione: 100% Privilegiati: 4,77% Chirografari: 1,178% sia per i chirografari di I grado (ovvero i privilegiati degradati a chirografi) che per i chirografari di II grado (ovvero i chirografi diretti e quelli derivanti da garanzie). Relative Priority Rule attivo disponibile, propone la distinzione in classe dei creditori e la distribuzione di una diversa percentuale in ragione del grado del credito: Prededuzione 100% Privilegiati 4,77% Chirografari 1,178%

CONCORDATO MINORE EX ART. 74 CCII PIANO DI RIPARTO DELL'ATTIVO | Buglione Paolino

A ATTIVO CONCORDATARIO

Tempistica / Voce Note

Entro 30 giorni dall'omologa Finanza esterna versamento assuntore

Rate 1- 500,00/mese | Contributo reddituale Rate 13- 916,67/mese

ATTIVO TOTALE DA RIPARTIRE

B MASSA PASSIVA

Credito Creditore / Classe Grado

Privilegiato art. ADER Agenzia Entrate Riscossione (unico creditore privilegiato) 2752 c.c. / D.P.R. 602/73

Chirografario Chirografari puri (tot. 10 creditori) art. 2741 c.c.

MASSA PASSIVA TOTALE

C SCHEMA DI RIPARTO (Relative Priority Rule art. 84, co. 6 CCII)

Quota Fondo % Classe creditori incapiente Note soddisfazione

Fuori piano a carico assuntore Prededuzione (compenso OCC) 100,00% Sig.ra Maria Buglione

ADER unico Privilegiati (ADER unico) 4,77% creditore privilegiato

Quota incapiente Chirografari (degradati + puri) 1,18% ADER + chirografari puri

TOTALE ATTIVO RIPARTITO

D

Totale periodo Periodo N. rate Decorrenza

Rate 1 12 12 500,00 Mesi 1-12 dall'omologa

Rate 13 60 48 Mesi 13-60 dall'omologa

TOTALE 60

La scrivente ritiene che tale proposta appaia ammissibile tenuto conto della previsione contenuta negli artt. 74-83 CCII, che disciplinano il concordato minore e in forza della quale il piano concordatario deve rispettare: o la par condicio creditorum, salvo diversa graduazione consentita dalla legge; o le cause legittime di prelazione (art. 84 CCII); o la fattibilità giuridica ed economica (art. 75 CCII); o alternativa liquidatoria (art. 80 CCII); o la regola della priorità relativa (Relative Priority Rule) nei casi di riparto per classi (art. 84, co. 6 CCII). Nel caso di specie, il piano prevede il pagamento dei creditori privilegiati (ADER e MCC) nella misura

Tale soddisfazione, rispetta la graduazione dei crediti prevista dagli artt. 2740 ss. c.c. e risulta conforme

A tal fine, il piano prevede la degradazione della parte incapiente di credito privilegiato non soddisfatta

massa chirografari con la medesima percentuale degli altri chirografari. Tale condizione appare condivisibile posto che la degradazione è obbligatoria e costituisce applicazione diretta del principio di gradualità della prelazione. Relative Priority Rule, secondo cui i creditori di rango superiore devono ricevere un trattamento migliore rispetto ai creditori di rango inferiore sebbene non

risulti necessario che siano soddisfatti integralmente (a differenza della Absolute Priority Rule). Secondo tale principio, resta fermo il parametro secondo cui è fatto divieto di attribuire valore a una classe inferiore se una superiore riceve un trattamento peggiore.

dei chirografari, e nel contempo la parte incapiente dei privilegiati venga correttamente trattata come chirografari. seguente: PROPOSTA DI PIANO: Crediti in Prededuzione , , sono soddisfatti al 100% in prededuzione ai sensi . In particolare, il saldo dei compensi professionali spettanti all'O.C.C. (Presidium Debitores / Gestore Avv. Valentina Centonze), quantificato in euro 2.120,62 (duemilacentosettantadue/62), saranno corrisposti mediante pagamento diretto fuori dal piano ad opera Maria Buglione all'omologa, come da dichiarazione rilasciata in atti (all. 37), e pertanto non . Precedentemente, risultano già versati dal sig. Paolino Buglione I e euro 500,00 a titolo di spese generali ed amministrative al deposito della nomina OCC. Il di euro 3.172,00 (tremilacentosettantadue/00), come da preventivo acquisito agli atti, risulta soddisfatto interamente e in prededuzione con finanza esterna e dunque fuori dal Piano a, come riportato nella dichiarazione di assunzione (all. 37). ttivo da ripartire nel piano ammonta ad euro 60.000,00 di cui euro 10.000,00 (diecimila/00), a titolo di finanza esterna, quale apporto personale e autonomo rispetto al patrimonio del debitore, assuntore Buglione Maria (All. 37), ed euro 50.000,00 quale contributo reddituale del debitore offerto pro quota mensile come descritto al paragrafo che precede. Con tale attivo viene

Riparto privilegiati o Riparto chirografari La massa chirografa complessiva è pari a: o 808.128,71 (chirografari originari) o

La scrivente ritiene che in applicazione di tali parametri debba ritenersi la fattibilità giuridica del piano predisposto in quanto lo stesso risulta ossequioso delle cause legittime di prelazione nel rispetto della Relative Priority Rule, ed applica correttamente la degradazione del privilegio incapiente, soddisfacendo integralmente la prededuzione. Secondo tali criteri pertanto viene garantita la

vantaggi indebiti a creditori di rango inferiore in pregiudizio di quelli di rango superiore, in piena conformità agli artt. 84 e 2741 c.c. Si riporta di seguito tabella di riparto contenente indicazione della percentuale di soddisfazione ed importo offerto al creditore privilegiato ed ai chirografi come da piano:

Quota chirografaria Credito ammesso Classe / Grado di % sul totale Creditore (4,77% su credito est. privilegio (1,18% su attivo priv.) credito/incap.)

CREDITORE PRIVILEGIATO Privilegiato 84,1085% (con degradazione Subtotale privilegiati 84,1085%

CREDITORI CHIROGRAFARI

Chirografario 3,1716% KRUK Investimenti S.r.l. Chirografario 0,7684% Intesa San Paolo S.p.A. Chirografario 0,0876% Chirografario 0,0311% Chirografario 0,0086% Best Capital S.r.l. Chirografario 0,0486% Banca IFIS S.p.A. Chirografario 2,0388% BNL S.p.A. Chirografario 1,0156% Banco BPM S.p.A. Chirografario 5,8413% Itaca SPV S.r.l. Chirografario 2,8798% Subtotale chirografari puri 15,8915%

TOTALE GENERALE 100,00%

Nella seguente tabella si riporta il piano pagamenti per ogni creditore:

XIV.

Ai sensi degli artt. 75, co. 2, 80 e 283 CCII, la valutazione di fattibilità del concordato minore richiede un confronto con l'alternativa liquidatoria concretamente praticabile, che nel caso di specie è rappresentata dalla liquidazione controllata del sovraindebitato, con eventuale apporto delle quote pignorabili della retribuzione. A tal fine occorre tenere conto della composizione del nucleo familiare e dei redditi prodotti. Il nucleo familiare è composto da Buglione Paolino, dal coniuge convivente [OMISSIS – coniuge del debitore] e dai loro due figli minori (rispettivamente di anni 6 e 1). I redditi mensili netti prodotti ammontano

Determinazione del minimo vitale Per la determinazione della quota pignorabile occorre fare riferimento alla soglia di povertà assoluta ISTAT 2024 (dati pubblicati nel 2025, applicabili all'anno in corso), che per un nucleo di 4 persone

minimo vitale da garantire al nucleo ai sensi dell'art. 545 c.p.c. e dell'art. 283 CCII, e costituisce il parametro di riferimento per la verifica della capienza della quota pignorabile. A titolo di riscontro con le spese effettivamente documentate dal debitore, si rileva che le uscite

confermando che le spese documentate riflettono fabbisogni reali e non sovrastimati. Determinazione della quota pignorabile nella liquidazione controllata Nell'ambito della liquidazione controllata, ai sensi dell'art. 545 c.p.c. richiamato dall'art. 283 CCII, è pignorabile esclusivamente un quinto della retribuzione netta del debitore. La retribuzione del coniuge convivente non è aggredibile, in quanto soggetto terzo non coinvolto nella procedura. La quota pignorabile mensile è pertanto così determinata:

Verifica della compatibilità con il minimo vitale

pignorabile è pertanto confermata senza alcun pregiudizio al minimo vitale del nucleo. -capite della soglia ISTAT calcolata applicando la scala di equivalenza ISEE per un nucleo di 4 persone

componente, a ulteriore conferma della correttezza del calcolo.

Attivo ricavabile nella liquidazione controllata Considerato che ai sensi dell'art. 283 CCII la durata ordinaria della liquidazione controllata è pari a 3 anni (36 mesi), l'attivo complessivamente ricavabile risulta determinato come segue: Voce Importo Quota pignorabile mensile Durata (mesi) 36 Totale quote reddituali Liquidità disponibile su c/c Attivo totale ricavabile Conclusione sul giudizio di convenienza In considerazione di tali rilievi deve desumersi la convenienza della proposta concordataria formulata

garantisce la distribuzione ai creditori privilegiati di una percentuale del 4,77% e di una quota chirografa degradata, nonché ai creditori chirografari una distribuzione dell'1,178%, percentuale che nel caso di liquidazione controllata non sarebbe conseguibile, stante l'incapienza dell'attivo rispetto ai crediti privilegiati. Il giudizio di convenienza è altresì corroborato dall'apporto di finanza esterna pari a

creditori. Confronto tra concordato minore e liquidazione controllata:

VOCE CONCORDATO MINORE LIQUIDAZIONE CONTROLLATA ATTIVO COMPLESSIVO PREDEDUZIONE 3.762,48 (FUORI PIANO) 2.500 (STIMA) ATTIVO NETTO AI CREDITORI 11.000 PERCENTUALE PRIVILEGIATI 4,77% + 1,178% DEGRADATI 0,8 1% PERCENTUALE CHIROGRAFARI 1,178% 0,3 0,4% DURATA 60 MESI 36 MESI

FINANZA ESTERNA NESSUNA CONTRIBUTO DA REDDITO

XIII. MISURE PROTETTIVE ARTT. 69 E 70 CCII

applicazione delle misure protettive di cui agli artt. 69 e 70 CCII, al fine di sospendere le azioni esecutive e cautelari pendenti a suo carico per tutta la

Azioni esecutive pendenti Dalla documentazione acquisita in corso di istruttoria risultano pendenti a carico del Sig. Buglione Paolino le seguenti procedure esecutive: N Creditore procedente Tipo di procedura Data notifica . 1 ADER Agenzia delle Pignoramento di 30/06/2025 Entrate Riscossione crediti presso terzi (art. 72-bis D.P.R. 602/1973) 2 KRUK Investimenti S.r.l. Pignoramento di Novembre (ex Agos/Unicredit) crediti presso terzi 2024 TOTALE ESPOSTO IN ESECUZIONE

Le suddette procedure esecutive, qualora non sospese, pregiudicherebbero irrimediabilmente la capacità del debitore di fare fronte alle obbligazioni concordatarie, incidendo direttamente sul reddito da lavoro autonomo unica fonte di sostentamento del nucleo familiare e rendendo di fatto

il 30/06/2025, e il pignoramento Kruk (euro 26.556,01), notificato nel novembre 2024, risultano entrambi aventi ad oggetto crediti presso terzi e dunque idonei a intercettare il compenso contrattuale del debitore prima ancora della sua disponibilità. Presupposti e contenuto delle misure protettive richieste chiedere, con il ricorso introduttivo o con successiva istanza, esecutive e cautelari intraprese dai creditori. Le misure producono effetto dalla data di pubblicazione

del deposito in cancelleria, e operano nei confronti di tutti i creditori.

protettive con decreto, fissando la durata delle stesse non superiore a dodici mesi, prorogabile e disponendo che i creditori non possano, in pendenza della procedura, iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore. Nel caso di specie, le misure protettive richieste appaiono necessarie e proporzionate in quanto: o il debitore non è titolare di beni immobili né di beni mobili registrati; la sua unica fonte di reddito è

o i pignoramenti in corso ADER per euro 141.204,52 e Kruk per euro 26.556,01 incidono

regolare versamento delle rate concordatarie; o la sospensione delle azioni esecutive non pregiudica i creditori procedenti, i quali vedranno

o il piano è sostenibile e fattibile e la richiesta di misure protettive non è strumentale a ritardare il creditori. La scrivente ritiene pertanto che sussistano tutti i presupposti per la conferma delle misure protettive ex art. 70 CCII, con sospensione delle procedure esecutive pendenti a carico del Sig. Buglione Paolino

XIV. REGOLA DEL VOTO E PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE ARTT. 79 E 80 CCII

la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Il voto è espresso dai creditori nella fase successiva

Creditori ammessi al voto e soggetti esclusi

affini fino al quarto grado; i cessionari o aggiudicatari dei crediti dei soggetti indicati, se la cessione o

Nel caso di specie, la Sig.ra [OMISSIS – coniuge del debitore], coniuge del debitore, non risulta creditrice della

diretta. La Sig.ra Maria Buglione, in qualità di assuntore e apportatrice di finanza esterna, non è creditrice concorsuale e pertanto non partecipa al voto. Quorum deliberativo e omologazione in mancanza di adesioni (art. 80 CCII) Il concordato minore è approvato se ottiene il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Tuttavia,

creditore dissenziente riceve, in ragione della proposta, un trattamento peggiore rispetto a quello che riceverebbe nel caso di liquidazione controllata (c.d. Cram-Down). La massa passiva ammessa al voto è composta da undici creditori per un totale di euro 1.664.399,45. Il creditore privilegiato ADER rappresenta complessivamente euro 856.270,74, pari al 51,45% del passivo totale. Il raggiungimento della maggioranza per valore dipenderà pertanto in modo

concordataria garantisce a tutti i creditori un trattamento notevolmente superiore a quello conseguibile in sede di liquidazione controllata (privilegiati 4,77% vs. 0,8-1,0%; chirografari 1,178% vs. 0,3-0,4%). Pertanto,

.

CONCLUSIONI

1. Completezza e attendibilità della documentazione La documentazione allegata alla proposta di concordato minore risulta completa e attendibile ai sensi

La situazione debitoria complessiva, pari ad euro 1.664.399,45, risulta accuratamente ricostruita e verificata.

condotta colposa o fraudolenta: la crisi pandemica da Covid-19 che ha paralizzato il settore della moda nel 2020- consolidamento non sono state onorate dalla nuova governance; il mancato pagamento del prezzo di risultano atti in frode ai creditori, atti di straordinaria amministrazione pregiudizievoli, né precedenti

3. Fattibilità giuridica del piano Il piano è giuridicamente fattibile in quanto: rispetta la graduazione delle cause di prelazione (artt. 2740 ss. c.c. e art. 84 CCII); applica correttamente la Relative Priority Rule ex art. 84, comma 6, CCII,

riservando ai creditori privilegiati una percentuale (4,77%) superiore a quella dei chirografari (1,178%); prevede la degradazione della quota incapiante dei crediti privilegiati al chirografo ai sensi

condicio creditorum. 4. Fattibilità economica del piano

Buglione (disponibilità attestata dalla dichiarazione allegata al doc. 44) ed euro 50.000,00 da contributo reddituale. Il contributo mensile (da euro 500,00 nelle prime 12 rate a euro 916,67 nelle successive 48

di finanza esterna (euro 10.000,00) copre la fase iniziale del piano quando le rate sono più contenute.

concordato (euro 60.000,00) è superiore di oltre quattro volte rispetto a quello ricavabile dalla liquidazione controllata (euro 14.464,00), con percentuali di soddisfacimento corrispondentemente più elevate per tutte le classi (privilegiati 4,77% vs. 0,8-1,0%; chirografari 1,178% vs. 0,3-0,4%). Per tutte le ragioni esposte, la sottoscritta Gestore della Crisi attesta che la proposta di concordato minore avanzata dal Sig. Buglione Paolino risulta: i. ammissibile ai sensi degli artt. 74 e 77 CCII, ricorrendo tutti i presupposti soggettivi e oggettivi di accesso alla procedura; ii. iii. iv. , ricorrendone i presupposti, Cram Down) da parte del

Tribunale in assenza di adesioni, non ricevendo alcun creditore un trattamento peggiore rispetto alla liquidazione controllata.

Acerra (NA), 19 maggio 2026

Il Gestore della Crisi

Avv. Valentina Centonze

Elenco documenti allegati:

1. Ricorso notificato; 2. Istanza di nomina OCC; 2.1 Documento Buglione; 2.2 Domanda OCC sottoscritta; 2.3 Relazione sintetica avv Russo; 2.4 Ricevuta spese OCC avvio; 2.5 Provvedimento di nomina gestore; 2.6 dichiarazione di accettazione del gestore; 3. Certificato contestuale residenza, stato di famiglia e anagrafico di matrimonio; 4. contratto di collaborazione professionale; 5.

2025; 6. dichiarazione dimissioni (unilav) 7. visura camerale ditta individuale; 8. visura camerale Polenz srl; 9. Atto compravendita quote societarie (40%) del 09/10/2020; ; 9.1 atto compravendita residue quote

societarie (60%) del 12/02/2021 e verbale assemblea nomina nuovo amministratore del 09/02/2021; 10. Scheda personale buglione (Registro Delle Imprese); 11. Documentazione sanitaria coniuge; 11.1 cartella inizio patologia; 11.2 relazioni mediche dott comi san Raffaele dal 2014-2023; 11.3 cartella clinica san raffaele preaccensione 2018; 11.4 relazioni mediche dott comi riaccensione post covid 2020; 11.5 spese mediche; 11.6 decreto inps invalidità; 11.7 revisione invalidità inps; 11.8 ricevute spese mediche; 12. Estratti conto bancari; 13. Visura 14. 15. visura CRIF; 16. visura protesti; 17. visura pra nominativa; 18. estratto catasto negativo; 19. cassetto fiscale Debitore; 20. estratto conto previdenziale; 21. certificato del Casellario Giudiziale e certificato dei carichi pendenti del Debitore; 22. atto costitutivo Polenz s.r.l.; 23. atto costituzione in mora 07/08- 07/09/2023; 24. estratti conto società Polenz s.r.l.; 25. visura Cerved società Polenz; 25.1 dichiarazioni fiscali; 26. Diffida azione recupero crediti cessione quote societarie; 27. Relazione contabile su Società Polenz s.r.l. a firma dott. Salvatore Russo; 28. pignoramento Kruk novembre 2024; 29. pignoramento Ader 30 giugno 2025; 30. cartelle esattoriali Ader notificate a febbraio e marzo 2026; 31. elenco spese mensili; 32. preventivo OCC firmato;

33. preventivo competenze Avv. Russo Francesco; 34. ricevuta pagamento spese di avvio; 35. elenco creditori; 36. copia dei mandati professionali dei professionisti coinvolti; 37. dichiarazione assuntore Buglione Maria e documento identità;

38. autocertificazioni; 38.1 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ed autocertificazione; 38.2 elenco creditori con indicazione delle somme dovute; 38.3 elenco spese correnti di sostentamento; 38.4 inventario beni ex art 75; 39. precisazioni del credito; 39.1 Ader; 39.2 American Express; 39.3 Banca Ifis (Ex Aigis ed Ex Gbm); 39.4 Banco Bpm; 39.5 Best Capital (Ex Credem); 39.6 BNL; 39.7 Deutsche Bank; 39.8 Intesa San Paolo; 39.9 Itaca Spv; 39.10 Kruk Investment; 39.11 Mcc; 39.12 Richiesta circolarizzazione Gestore; 40. verbale interrogatorio formale buglione

41. delega deposito relazione ed allegati.